SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 maggio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della giustizia

DECRETO 22 dicembre 2012, n. **268.**

Regolamento per la determinazione dei profili dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. (13G00091) *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 26 aprile 2013.

Applicazione al comune di Paola della sanzione per violazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011, a seguito di accertamento successivo. (13A03991) . . . . *Pag.* 8

DECRETO 26 aprile 2013.

Applicazione al comune di Messina della sanzione per violazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011, a seguito di ordinanza del Consiglio di Stato n. 6/2013. (13A03992) . . . . . . *Pag.* 8

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 6 maggio 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni. (13A04096) . . . . *Pag.* 9

DECRETO 6 maggio 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 219 giorni. (13A04097) . . . . *Pag.* 13

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 29 novembre 2012.

Determinazione dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico - classe di abilitazione A077. (Decreto n. 192). (13A03972). . . . . *Pag.* 16

DECRETO 17 dicembre 2012.

Integrazione del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di diploma accademico ad indirizzo didattico - classe A077 - già determinati con il decreto 29 novembre 2012, n. 192. (Decreto n. 206). (13A03973) . . . . *Pag.* 28

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 12 dicembre 2012.

Soppressione della Gestione speciale, presso l'INPS, degli enti pubblici creditizi, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. (13A03974). . . . . *Pag.* 29

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 19 aprile 2013.

Disposizioni integrative e correttive del decreto 31 gennaio 2011, e successive modificazioni, in materia di modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento ed il rinnovo della patente di guida. (13A03993) . . . . *Pag.* 33

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 13 marzo 2013.

Proroga del termine per le consegne di tabacco di cui all'articolo 7 del decreto 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009. (13A03957) . *Pag.* 36

DECRETO 24 aprile 2013.

Riconoscimento, quale organizzazione di produttori della pesca, della «Cooperativa di pesca marinai e caratisti di Civitavecchia società cooperativa a r.l.», in Civitavecchia. (13A03988) . . *Pag.* 36

DECRETO 24 aprile 2013.

Revoca del riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della «Organizzazione di produttori pugliesi di pesce azzurro Soc. cons. a r.l.», in Molfetta. (13A03989). . . . . *Pag.* 37

DECRETO 24 aprile 2013.

Revoca del riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della «Organizzazione Produttori Molluschicoli Tarantini società cooperativa (OPTIMA SC)», in Taranto. (13A03990) . . . . *Pag.* 38

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 11 gennaio 2013.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. (13A03971) . . . . *Pag.* 38

DECRETO 5 aprile 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Colibrì», in Cisterna di Latina, in liquidazione coatta amministrativa. (13A03953) . . . . *Pag.* 44

DECRETO 5 aprile 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Studio Radio Latina Uno soc. cooperativa a r.l.», in Latina, in liquidazione coatta amministrativa. (13A03954). . . . . *Pag.* 44

DECRETO 5 aprile 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Futura Sud — Società cooperativa a responsabilità limitata», in Feroleto Antico, in liquidazione coatta amministrativa. (13A03955) . . . . *Pag.* 45

DECRETO 5 aprile 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «L.M.G.M. Bags - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Teramo, in liquidazione coatta amministrativa. (13A03956) . . . . *Pag.* 45

DECRETO 9 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Decoarte società cooperativa», in Selargius e nomina del commissario liquidatore. (13A03977) . . . *Pag.* 46

DECRETO 23 aprile 2013.

Proroga dei termini per gli adempimenti previsti dagli articoli 10 ed 11 dei decreti 26 ottobre 2011, in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA di alcuni soggetti. (13A03976). *Pag.* 46

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 21 dicembre 2012.

Ripartizione del fondo per le infrastrutture portuali. (Delibera n. 139/2012). (13A03994) . . . *Pag.* 47

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare (13A04136) . . . . *Pag.* 50

Ministero degli affari esteri

Rilascio di *exequatur* (13A03978) . . . . *Pag.* 50

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 aprile 2013. (13A04004) . . . . *Pag.* 51

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 aprile 2013 (13A04005). . . . . *Pag.* 51

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 aprile 2013. (13A04006) . . . . *Pag.* 52

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 aprile 2013. (13A04007) . . . . *Pag.* 52

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 aprile 2013 (13A04079). . . . . *Pag.* 53

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 aprile 2013 (13A04080). . . . . *Pag.* 53

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 maggio 2013 (13A04081) . . . . *Pag.* 54

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 maggio 2013 (13A04082) . . . . *Pag.* 54

Ministero della salute

Rinnovo ed estensione dell'autorizzazione all'organismo Cermet Cons. a r.l., in Cadriano-Granarolo Emilia, al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici. (13A03975). . . . . *Pag.* 55

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei paesi di origine dei cittadini extracomunitari. (13A04003) . . . . *Pag.* 55

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 36

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zerinol Gola Limone» *(13A03821)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e acido clavulanico Aurobindo». *(13A03822)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bisoprololo Ahcl» *(13A03823)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Accord» *(13A03824)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Zentiva». *(13A03825)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bcg-Medac». *(13A03826)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cisplatino Accord Healthcare Italia». *(13A03827)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eprosartan Mylan Generics». *(13A03828)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quetiapina Fair Med». *(13A03829)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xarenel». *(13A03830)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trittico». *(13A03831)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Augmentin». *(13A03832)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Hospira». *(13A03833)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Roferon-A». *(13A03834)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nexplanon» *(13A03835)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vasokinox» *(13A03836)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pravastatina Ranbaxy». *(13A03837)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vincristina Pfizer Italia». *(13A03838)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Opsycon». *(13A03839)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metforalmille». *(13A03840)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sumatriptan Sandoz». *(13A03841)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Indapamide Mylan Generics Italia». *(13A03842)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Uman Albumin». *(13A03843)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Polioboostrix». *(13A03844)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Unitrama». *(13A03845)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azyter» *(13A03846)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Femseven». *(13A03847)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Wellbutrin - Elontril». *(13A03848)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cantaxel». *(13A03849)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xyzal». *(13A03850)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluoxetina Ratiopharm ». *(13A03851)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metformina Awp». *(13A03852)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Moviprep». *(13A03853)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arimidex». *(13A03854)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Copaxone». *(13A03855)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risedronato Mylan». *(13A03856)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Niquitin». *(13A03857)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epirubicina Hospira». *(13A03858)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sitas». *(13A03859)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Volulyte». *(13A03860)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Periven». *(13A03861)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Actavis Italy». *(13A03862)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dicloreum». *(13A03863)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Macrogol 3350 Teva». *(13A03864)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acumel». *(13A03865)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oleo Calcarea Nova Argentia». *(13A03866)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zinco Ossido e Acido Salicilico Nova Argentia». *(13A03867)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alcool Saponato Nova Argentia». *(13A03878)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril Teva». *(13A03879)*

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano *(13A03868)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Telmisartan Seran Farma». *(13A03869)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Montelukast Seran Farma». *(13A03870)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato Seran Farma». *(13A03871)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Steofen». *(13A03872)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neo-Lotan Plus». *(13A03873)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neo-Lotan». *(13A03875)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elopram». *(13A03876)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketoprofene Segefarm». *(13A03877)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Campto» *(13A03880)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Duodopa» *(13A03881)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Nipent» *(13A03882)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Mylan Generics Italia» *(13A03884)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Esopral» *(13A03874)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Metronidazolo Same», con conseguente modifica stampati. *(13A03894)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Alendronato Doc Generici», con conseguente modifica stampati. *(13A03895)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Sincronil», con conseguente modifica stampati. *(13A03896)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Donepezil Teva Italia», con conseguente modifica stampati. *(13A03897)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Provigil», con conseguente modifica stampati. *(13A03898)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fludarabina Teva», con conseguente modifica stampati. *(13A03899)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Zarelis», con conseguente modifica stampati. *(13A03900)*

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 5

Ministero dell'economia e delle finanze

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 2012 - Situazione trimestrale dei debiti pubblici *(13A03018)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 dicembre 2012, n. **268**.

Regolamento per la determinazione dei profili dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante istituzione del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85, il quale prevede che, con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano individuati i profili professionali degli appartenenti ai ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia penitenziaria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2012;

Visto il parere espresso dalla competente Commissione della Camera dei Deputati;

Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nei termini prescritti;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 dicembre 2012;

Adotta:

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I profili professionali degli appartenenti al ruolo degli operatori tecnici, al ruolo dei revisori tecnici, al ruolo dei periti tecnici e al ruolo dei direttori tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria, individuati ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85 per l'espletamento delle attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, istituiti presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sono determinati in conformità alla tabella A allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 dicembre 2012

Il Ministro della giustizia
SEVERINO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GRILLI

*Il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione*
PATRONI GRIFFI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2013
registro n. 3 Giustizia, foglio n. 265

Tabella A

ELENCO RUOLI E QUALIFICHE	CARATTERISTICHE DEI PROFILI	CONTENUTI DEI PROFILI
1. OPERATORI TECNICI: a) agente tecnico; b) agente scelto tecnico; c) assistente tecnico; d) assistente capo tecnico.	TITOLO DI STUDIO: possesso della scuola dell'obbligo con conoscenze di tipo operativo generale. PROFESSIONALITA': attività caratterizzata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate acquisibili dopo un periodo di formazione, addestramento e verifica. AUTONOMIA OPERATIVA: limitata all'esecuzione del lavoro nell'ambito delle disposizioni ed istruzioni impartite e dei requisiti posseduti. RESPONSABILITA': limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e dei compiti affidatigli	Gli operatori tecnici provvedono all'apertura, chiusura, custodia e sorveglianza dei locali e degli uffici del Laboratorio Centrale per la banca dati nazionale del DNA. Svolgono mansioni esecutive relative al trattamento della corrispondenza in arrivo ed in partenza. Provvedono al trattamento del materiale d'ufficio, fascicoli e documenti, collaborando con il responsabile alla gestione dell'archivio degli stessi, curano la riproduzione di atti e documenti ed eseguono gli incarichi attinenti alle mansioni, anche all'esterno del luogo di lavoro. Provvedono alle operazioni dì trasporto, carico e scarico con mezzi idonei, dei materiali occorrenti al funzionamento degli uffici e dei locali di Laboratorio. Provvedono alla pulizia dei materiali e degli attrezzi d'uso. Provvedono alla manovra di macchine, come riportato nell'istruzione d'uso. Provvedono alle operazioni di apertura e chiusura dei magazzini, alla custodia delle merci curandone la loro catalogazione, archiviazione e conservazione. Sono in possesso dell'elementare conoscenza di base delle norme relative all'antinfortunistica, all'igiene ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Utilizzano sistemi informatici base di video scrittura, *database*, *software* grafico e fogli elettronici e di scanner e lettori codici *a barre*, qualora necessari per la scansione di documenti, plichi e campioni.
	TITOLO DI STUDIO: possesso del diploma di istruzione	

2. REVISORI TECNICI: a) vice revisore tecnico; b) revisore tecnico; c) revisore capo tecnico.	professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, in materie afferenti i settori tecnici di riferimento (chimico-biologico, informatico); ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle Regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale nelle medesime materie. **PROFESSIONALITA':** è richiesta una preparazione professionale anche acquisita dopo un periodo di formazione, addestramento e verifica. **AUTONOMIA OPERATIVA:** piena nell'ambito delle istruzioni e delle direttive tecniche ricevute, non necessariamente dettagliate, e dei requisiti posseduti, con margini valutativi nell'esecuzione della prestazione **RESPONSABILITA':** limitata al corretto svolgimento delle mansioni affidategli e ai risultati ottenuti con il proprio lavoro, nell'ambito di più ampi processi produttivi. L'attività può comportare il raccordo di addetti con qualifica inferiore.	I revisori tecnici svolgono, con mansioni esecutive, attività richiedenti conoscenze tecniche per l'espletamento delle attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti, anche complessi, nell'ambito di procedure predeterminate, secondo le modalità fissate nei manuali d'istruzioni d'uso e nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 16 della legge 30 giugno 2009 n. 85. In possesso di un'ottima conoscenza delle norme in materia antinfortunistica, di igiene e di sicurezza dei luoghi di lavoro, provvedono alla preparazione di strumenti e dei materiali necessari all'attività di laboratorio. Sono responsabili della registrazione e della gestione degli strumenti e dei materiali utilizzati nell'ambito delle attività di laboratorio e di ufficio. Posseggono conoscenze di base di informatica e dei vari componenti che costituiscono una postazione di lavoro, costituita dal personal computer e dalle sue diverse periferiche, hanno una conoscenza di base dei sistemi operativi più comuni ed una adeguata conoscenza dei pacchetti applicativi più utilizzati per la gestione del lavoro di ufficio. Sono in grado, quindi, di svolgere tutte le attività di ufficio con l'ausilio del personal computer, di gestire la postazione di lavoro, di identificare e segnalare eventuali guasti alle attrezzature. Sono inoltre competenti nell'uso dei servizi di comunicazione offerti dalla rete internet (e-mail-motori di ricerca-videoconferenze).

3. PERITI TECNCI **A) profilo professionale biologo:** a) vice perito; b) perito; c) perito capo; d) perito superiore.	**TITOLO DI STUDIO:** possesso del diploma di perito in chimica e biotecnologie o diploma equipollente con indirizzo in biotecnologie ovvero diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in tecnico di laboratorio, di durata complessiva non inferiore alle 600 ore, con esame finale certificato, rilasciato da istituto legalmente riconosciuto. **PROFESSIONALITA':** è richiesta una preparazione professionale specifica. **AUTONOMIA OPERATIVA:** ampia nell'ambito di istruzioni e direttive generali, non necessariamente dettagliate, e dei requisiti posseduti **RESPONSABILITA':** piena e completa nell'ambito dell'unità organizzativa in cui è inquadrato limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro e agli obiettivi affidati.. L'attività comporta il coordinamento di più unità operative in *equipe*.	I periti tecnici del ruolo biologo, svolgono, con autonomia tecnico professionale e con apporto di competenze che richiedono preparazione specifica, le loro prestazioni lavorative in diretta collaborazione con il personale appartenente al ruolo dei direttori tecnici del ruolo biologo. Utilizzano strumenti complessi richiedenti particolari conoscenze delle relative tecnologie. Sono responsabili del corretto adempimento delle procedure analitiche e del loro operato, nell'ambito delle loro funzioni, in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai superiori; verificano la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura; controllano e verificano il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvedono alla manutenzione ordinaria ed alla gestione dei prodotti e servizi non conformi; partecipano alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui operano; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente al loro aggiornamento. Organizzano la distribuzione del lavoro, verificando che la esecuzione delle analisi avvenga in conformità alle documentazioni tecniche di riferimento e nello scrupoloso rispetto delle norme antinfortunistiche, di sicurezza ed igiene del lavoro; registrano i reattivi e i materiali consumati dall'unità organizzativa in cui sono inquadrati. Sostituiscono in caso di impedimento o assenza, il titolare dell'unità organizzativa in cui sono inquadrati. Posseggono conoscenze di informatica sui sistemi operativi più comuni e dei i vari pacchetti applicativi più utilizzati per la gestione del lavoro di ufficio. Sono in grado quindi di svolgere tutte le attività di ufficio con l'ausilio del personal computer dotato di accessori e di periferiche. Sono, inoltre, competenti nell'uso degli strumenti di comunicazione legati a internet (e-mail-videoconferenze), nella ricerca di informazioni sul web. Partecipano alle commissioni di collaudo degli strumenti e sovrintendono alla manutenzione degli stessi. Sono in grado di comprendere i manuali d'uso ed i documenti tecnici redatti in lingua inglese. Sono tenuti nel quadro dell'aggiornamento professionale alla frequenza di corsi specialistici.

4. PERITI TECNCI **A) profilo professionale informatico:** a) vice perito; b) perito; c) perito capo; d) perito superiore.	**TITOLO DI STUDIO:** possesso del diploma di perito in informatica o diploma equipollente con specializzazione in informatica ovvero diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica, di durata complessiva non inferiore alle 600 ore, con esame finale certificato, rilasciato da istituto legalmente riconosciuto. **PROFESSIONALITA':** è richiesta una preparazione professionale specifica. **AUTONOMIA OPERATIVA:** ampia nell'ambito di istruzioni e direttive generali, non necessariamente dettagliate, e dei requisiti posseduti **RESPONSABILITA':** piena e completa nell'ambito dell'unità organizzativa in cui è inquadrato limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro e agli obiettivi affidati.. L'attività comporta il coordinamento di equipe.	I periti tecnici del ruolo informatico svolgono, con autonomia tecnico professionale e con apporto di competenze che richiedono preparazione specifica, le loro prestazioni lavorative in diretta collaborazione con il personale appartenente al ruolo dei direttori tecnici del ruolo informatico. Posseggono conoscenze professionali di informatica e dei vari componenti che costituiscono una postazione di lavoro costituita dal personal computer e dei suoi diversi componenti; conoscono i sistemi operativi e i pacchetti applicativi più utilizzati in modo completo per la gestione automatizzata del lavoro di ufficio. Sono, inoltre, competenti nell'uso degli strumenti di comunicazione legati a internet (e-mail –motori di ricerca - videoconferenze). Posseggono, inoltre, le conoscenze di base necessarie per partecipare alla realizzazione e alla gestione di sistemi complessi basati sull'elaborazione dei dati. Sono in grado di analizzare, dimensionare, gestire e progettare sistemi per l'elaborazione dei dati nonchè la trasmissione, l'acquisizione e la condivisione delle informazioni. Risolvono problemi di automazione in applicazioni *sviluppate con linguaggi di programmazione e sistemi applicativi di diverse tipologie* Utilizzano componenti hardware e software e si occupano inoltre della loro manutenzione, sia a livello di *server* che di postazioni *client*. Installano e configurano la strumentazione informatica; selezionano, installano, connettono e mettono in esercizio le varie componenti; installano e configurano sistemi operativi e programmi applicativi, aggiornano i programmi con le nuove versioni; garantiscono il salvataggio dei dati, il loro recupero, eliminano guasti o malfunzionamenti; identificano nei dati e nei programmi la presenza di virus e sono in grado di procedere alla loro eliminazione; installano sistemi in rete e procedono alla loro manutenzione; localizzano e eliminano errori nel materiale e nei programmi; intervengono in caso di difficoltà o quando vengono installati nuovi programmi; istruiscono il personale sottordinato all'uso delle varie apparecchiature (computer e le diverse periferiche quali stampanti, scanners, ecc.). Partecipano alle commissioni di collaudo degli strumenti e sovrintendono alla manutenzione degli stessi. Sono in grado di comprendere i manuali d'uso e i documenti tecnici redatti in lingua inglese.
	TITOLO DI STUDIO:	

	possesso di laurea specialistica, laurea magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento in biologia, scienze biologiche o biotecnologie ed equipollenti. Iscrizione all'Ordine dei biololgi nella sezione A dell'Albo professionale **PROFESSIONALITA':** preparazione professionale di livello universitario specialistico con connessa abilitazione professionale **AUTONOMIA OPERATIVA:** completa nella determinazione di processi lavorativi in ordine agli obiettivi da conseguire. **RESPONSABILITA':** piena e completa della corretta esecuzione dei lavori, sia per quanto attiene al corretto uso dei materiali e/o attrezzi in dotazione, sia per quanto attiene al rispetto di leggi e disposizioni varie. E' responsabile dei risultati relativi alle attività direttamente svolte, nonché di quelle del gruppo coordinato o diretto.	I direttori tecnici del ruolo biologo svolgono attività richiedente preparazione professionale di livello universitario in genetica umana e biologia molecolare, con conseguente apporto di competenza specialistica in analisi di genetica forense; procedono direttamente a tutte le operazioni di tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge 30 giugno 2009 n. 85, rientranti nella sfera di competenza dell'Amministrazione penitenziaria, ed alla conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA. Alla suddetta attività provvedono secondo le tecniche e le modalità fissate nel regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 giugno 2009 n. 85. Sono preposti al laboratorio scientifico con facoltà di decisione sull'adozione delle varie tecniche e di approvazione dei metodi di analisi, con poteri di direzione ovvero di coordinamento della struttura medesima o di una o più unità organizzativa a rilevanza esterna di cui si compone il Laboratorio. Provvedono alla certificazione delle attività svolte anche per la parte condotta dal personale alle loro dipendenze; interpretano e valutano i risultati di analisi, redigono e sottoscrivono i rapporti di prova, con responsabilità degli atti prodotti e dei risultati conseguiti e della loro attendibilità. Svolgono compiti di istruzione del personale dipendente. In tutte le fasi di lavoro, assicurano che siano osservate le norme relative all'igiene ed alla sicurezza sul lavoro, provvedendo direttamente, in caso di insufficienza dei dispositivi o delle norme, a proporre le necessarie integrazioni o modifiche a tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività. Svolgono attività di studio, ricerca e sperimentazione per la soluzione di quesiti inerenti l'attività di tipizzazione del DNA in ambito forense; rappresentano l'amministrazione in organi collegiali, convegni e congressi. Partecipano a commissioni di valutazione o di collaudo; sovrintendono alle analisi di costo ed alle valutazioni tecnico-economiche delle attrezzature e della fornitura di lavori, nonché alla stesura di capitolati tecnici. Nel quadro dell'aggiornamento professionale sono tenuti alla frequenza di corsi specialistici.
5. DIRETTORI TECNICI **A) profilo professionale biologo:** a) vice direttore tecnico; b) direttore tecnico; c) direttore tecnico capo; d) direttore tecnico coordinatore.	**TITOLO DI STUDIO:** possesso di laurea specialistica, laurea	

6. DIRETTORI TECNICI A) profilo professionale informatico: a) vice direttore tecnico; b) direttore tecnico; c) direttore tecnico capo; d) direttore tecnico coordinatore.	magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento in informatica, ingegneria informatica ed equipollenti **PROFESSIONALITA':** preparazione professionale di livello universitario specialistico **AUTONOMIA OPERATIVA:** completa e piena nella determinazione dei processi lavorativi in riferimento agli obiettivi da conseguire. **RESPONSABILITA':** piena e completa della corretta esecuzione dei lavori, sia per quanto attiene al corretto uso dei materiali e/o attrezzi in dotazione, sia per quanto attiene al rispetto di leggi e disposizioni varie (di sicurezza, antinfortunistiche, ecc.). E' responsabile dei risultati relativi alle attività direttamente svolte, nonché di quelle del gruppo coordinato.	I direttori tecnici del ruolo informatico, nell'ambito dell'organizzazione, sono preposti alla direzione di una equipe di lavoro, svolgono attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica, nell'ambito delle procedure informatiche e nell'utilizzo delle tecniche per la gestione delle diverse fasi del ciclo di vita di un sistema informativo (progettazione, realizzazione, collaudo, produzione, conduzione operativa. Manutenzione evolutiva). Sperimentano modelli applicativi di tipo informatico e supportano l'uso di sistemi informativi complessi basati su reti locali e geografiche. Svolgono attività di analisi e progettazione dei flussi informativi; scelgono le metodologie di lavoro; predispongono le istruzioni operative e la relativa documentazione, svolgono analisi dei processi amministrativi in funzione della loro automazione; provvedono all'analisi dell'impatto organizzativo delle procedure informatiche; provvedono al controllo e alla verifica della sicurezza dei sistemi. Vigilano sulla corretta tenuta dei sistemi informatici monitorando l'attività delle ditte di assistenza. Partecipano a commissioni di valutazione o di collaudo; provvedono alla stesura di capitolati tecnici. Esprimono pareri tecnico/economici che richiedono approfondite conoscenze teorico/pratiche. Partecipano all'attività didattica dell'Amministrazione per le materie di competenza.

13G00091

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 aprile 2013.

Applicazione al comune di Paola della sanzione per violazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011, a seguito di accertamento successivo.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visto il decreto del 26 luglio 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2012, con il quale il comune di Paola è stato sanzionato per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2011 per un importo di euro 259.000,00;

Vista la nota n. 25765 del 29 marzo 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la quale sono stati comunicati ulteriori aggiornamenti circa il mancato rispetto del patto di stabilità interno da parte del comune di Paola;

Ravvisata pertanto l'esigenza di assoggettare il comune di Paola nell'anno 2013 alla sanzione prevista dal comma 2 lettera *a)* dell'art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, per un importo commisurato alla reale differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico determinato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo;

Considerato che l'ammontare della sanzione è pari ad euro 505.665,00 e che un importo a tale titolo, pari ad euro 259.000,00, è già stato irrogato con il predetto decreto del 26 luglio 2012;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione della sanzione

1. Il Comune di Paola è assoggettato ad una sanzione pari all'importo di euro 505.665,00 per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, con la conseguente esigenza di operare una riduzione di risorse, nell'anno 2013, per ulteriori euro 246.665,00.

Art. 2.

Applicazione della sanzione

1. L'applicazione della sanzione per il comune indicato al precedente art. 1 comporta la riduzione di risorse del fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 380 della legge n. 228 del 2012, da determinare sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

2. Con successivo avviso, che verrà divulgato sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero, verrà reso noto l'importo della sanzione che trova capienza sulle risorse del predetto fondo di solidarietà comunale nonché, in caso di insufficienza di risorse per operare la riduzione, la eventuale somma residua da versare entro il 31 dicembre 2013, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, art. 2.

3. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il recupero sarà operato secondo le procedure previste ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della predetta legge n. 228 del 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2013

Il capo del Dipartimento: PANSA

13A03991

DECRETO 26 aprile 2013.

Applicazione al comune di Messina della sanzione per violazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011, a seguito di ordinanza del Consiglio di Stato n. 6/2013.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Considerato che al comune di Messina è stata applicata la sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità interno dell'anno 2011 pari ad euro 7.052.209,00, disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2012;

Visto il decreto ministeriale del 21 novembre 2012 con il quale è stata operata la disapplicazione della citata sanzione, a seguito di ordinanza di sospensiva del provvedimento da parte del T.A.R. Sicilia - Sezione distaccata di Catania - n. 1027/12;

Vista la successiva ordinanza del Consiglio di Stato n. 6/2013 del 25 febbraio 2013, depositata il 2 aprile 2013, con la quale è stata dichiarata la competenza territoriale del T.A.R. Lazio e la conseguente perdita di efficacia della sospensiva disposta dal T.A.R. Sicilia entro trenta giorni dalla pubblicazione della citata ordinanza n. 6/2013;

Considerata, pertanto, l'esigenza di recepire il predetto disposto del Consiglio di Stato e di applicare la sanzione allo scadere dei trenta giorni dalla pubblicazione e dato atto che, alla data del presente decreto, risultano intera-

mente erogate le attribuzioni da parte di questo Ministero per l'anno 2012;

Dato atto che lo scadere dei trenta giorni dalla pubblicazione della predetta ordinanza del Consiglio di Stato condurrà ad una data successiva al 30 aprile 2013, quale data di scadenza per l'approvazione del rendiconto di gestione 2012;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione della sanzione

1. Il Comune di Messina è assoggettato ad una sanzione, pari all'importo di euro 7.052.209,00, che verrà applicata allo scadere dell'efficacia della sospensiva disposta dal T.A.R. Sicilia – Sezione distaccata di Catania – ossia entro i trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 6 del 2013.

Art. 2.

Applicazione della sanzione

1. L'applicazione della sanzione per il comune indicato al precedente art. 1 comporta la riduzione di risorse del fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 380 della legge n. 228 del 2012, da determinare sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

2. Con successivo avviso, che verrà divulgato sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero, verrà reso noto l'importo della sanzione che trova capienza sulle risorse del predetto fondo di solidarietà comunale nonché, in caso di insufficienza di risorse per operare la riduzione, la eventuale somma residua da versare entro il 31 dicembre 2013, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, art. 2.

3. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il recupero sarà operato secondo le procedure previste ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della predetta legge n. 228 del 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2013

Il capo del Dipartimento: PANSA

13A03992

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 maggio 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 maggio 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 67.446 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 maggio 2013 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 365 giorni con scadenza 14 maggio 2014, fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel ser-

vizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 maggio 2013. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del

Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2014.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 15% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 13 maggio 2013.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2013

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

13A04096

DECRETO 6 maggio 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 219 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 maggio 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 67.446 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 maggio 2013 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 219 giorni con scadenza 19 dicembre 2013, fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 maggio 2013. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2013.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2013

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

13A04097

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 novembre 2012.

Determinazione dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico - classe di abilitazione A077. (Decreto n. 192).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica»;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 «Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"»;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 2011 sul «Riordino dei corsi biennali di II livello ad indirizzo didattico, di cui al decreto 28 settembre 2007, n. 137 e al decreto 7 ottobre 2004, n. 82»;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 194 per la «Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai corsi accademici di II livello di cui all'art. 3, comma 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del medesimo decreto per l'anno accademico 2011-2012»;

Visti i pareri del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in data 30 dicembre 2011 e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 24 febbraio 2012, previsti dall'art. 5 del decreto ministeriale n. 249/2010;

Vista la nota della Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio III prot. n. 6957 del 20 settembre 2012 con la quale è stata comunicata la previsione del fabbisogno per la formazione personale docente nelle scuole secondarie di I grado relativa alla classe di concorso A077, pari a complessivi 1.164 posti per il triennio 2012-2015, suddiviso per anni accademici;

Ritenuto opportuno di dover procedere alla programmazione degli accessi per gli anni accademici 2012-2013/2013-2014, anche al fine di programmare l'organizzazione didattica delle istituzioni interessate in relazione alla previsione dell'offerta formativa annua, e razionalizzare i costi di funzionamento dei corsi;

Ritenuto coerente in relazione alla organizzazione didattica delle istituzioni superiori di studi musicali, tenuto conto della peculiarità dell'insegnamento riferito allo strumento musicale, fissare in dodici unità il numero annuo di studenti da ammettere per ciascun corso, elevabile sino ad un massimo di quindici per le regioni ad alta previsione di fabbisogno: Calabria, Molise, Toscana, Puglia, Sardegna, Sicilia;

Considerato di dover garantire la razionalizzazione dell'offerta formativa sul piano nazionale, soprattutto con riferimento alle sottoclassi di insegnamento, in relazione ad una non omogenea distribuzione degli istituti musicali negli ambiti regionali;

Ritenuto necessario operare una compensazione tra i fabbisogni delle singole regioni, nel rispetto del numero programmato a livello nazionale utilizzando quota parte della maggiorazione del limite del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione, ai sensi del decreto ministeriale n. 249/2010;

Considerato che la predetta razionalizzazione consente anche la piena utilizzazione dei docenti di ruolo operanti nelle scuole di didattica e un risparmio di costi;

Decreta:

Art. 1.

Per gli anni accademici 2012-2013/2013-2014 i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico, classe di abilitazione A077 in attuazione del comma 3, art. 3 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, sono determinati in 1.128, suddivisi in ambito regionale, con riferimento alle istituzioni interessate e alle sottoclassi di insegnamento, secondo quanto previsto nella allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I posti indicati nella tabella allegata potranno essere rideterminati nell'anno accademico 2013-2014 in relazione a posti non utilizzati nel precedente anno accademico al fine di garantire il fabbisogno nazionale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2012

Il Ministro: PROFUMO

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, del Min Salute e del Min. Lavoro, registro n. 2, foglio n. 233

ALLEGATO

TABELLA A - ASSEGNAZIONE DEI POSTI PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
CLASSE DI CONCORSO **A077-STRUMENTO MUSICALE**
BIENNIO 2012/2014

REGIONE	SOTTOCLASSI A077	fabbisogno regionale I ANNO 2012-2013	fabbisogno regionale I e II ANNO 2012-2014	ISTITUZIONI	SOTTOCLASSI A077	POSTI ASSEGNATI 2012-2013	POSTI ASSEGNATI 2013-2014
ABRUZZO	AB77-CHITARRA*	2	**3**	**CM PESCARA**	AB77-CHITARRA	2	4
	AC77-CLARINETTO	4	**7**		AC77-CLARINETTO	3	4
	AG77-FLAUTO*	3	**4**		AG77-FLAUTO	3	3
	AI77-PERCUSSIONI	3	**4**		AI77-PERCUSSIONI	3	1
	AL77-TROMBA	1	**1**		AL77-TROMBA	1	0
TOTALE		**13**	**19**	**TOTALE**		**12**	**12**

* posti incrementati per corrispondere al fabbisogno a livello nazionale.

REGIONE	SOTTOCLASSI A077	fabbisogno regionale I ANNO 2012-2013	fabbisogno regionale I e II ANNO 2012-2014	ISTITUZIONI	SOTTOCLASSI A077	POSTI ASSEGNATI 2012-2013	POSTI ASSEGNATI 2013-2014
BASILICATA	AB77-CHITARRA*	6	**8**	**CM POTENZA**	AB77-CHITARRA	4	5
	AG77-FLAUTO	2	**3**		AG77-FLAUTO	2	1
	AI77-PERCUSSIONI	1	**1**		AI77-PERCUSSIONI	1	0
	AJ77-PIANOFORTE	5	**7**		AJ77-PIANOFORTE	2	5
	AM77-VIOLINO	2	**3**		AM77-VIOLINO	2	1
	AN77-VIOLONCELLO	1	**1**		AN77-VIOLONCELLO	1	0
	AF77-FISARMONICA **	1	**1**				
TOTALE		**18**	**24**	**TOTALE**		**12**	**12**

* posti incrementati per corrispondere al fabbisogno a livello nazionale.

** sottoclasse non presente nell'Istituzione.

REGIONE	SOTTOCLASSI A077	fabbisogno regionale I ANNO 2012-2013	fabbisogno regionale I e II ANNO 2012-2014	ISTITUZIONI	SOTTOCLASSI A077	POSTI ASSEGNATI 2012-2013	POSTI ASSEGNATI 2013-2014
CALABRIA	AA77-ARPA	3	**4**	**CM COSENZA**	AA77-ARPA	1	1
	AB77-CHITARRA***	9	**12**		AB77-CHITARRA	1	1
	AC77-CLARINETTO***	25	**34**		AC77-CLARINETTO	3	3
	AE77-FAGOTTO	4	**5**		AE77-FAGOTTO	2	1
	AG77-FLAUTO***	17	**23**		AG77-FLAUTO	1	1
	AH77-OBOE***	4	**5**		AH77-OBOE	1	1
	AI77-PERCUSSIONI***	15	**20**		AI77-PERCUSSIONI	1	1
	AJ77-PIANOFORTE***	26	**35**		AJ77-PIANOFORTE	2	2
	AK77-SASSOFONO***	8	**11**		AK77-SASSOFONO	0	1
	AL77-TROMBA***	10	**14**		AL77-TROMBA	1	1
	AM77-VIOLINO***	16	**22**		AM77-VIOLINO	1	1
	AN77-VIOLONCELLO***	4	**5**		AN77-VIOLONCELLO	1	1
	AF77-FISARMONICA***	5	**7**				
TOTALE		**146**	**197**	**TOTALE**		**15**	**15**
				CM REGGIO CALABRIA	AA77-ARPA	1	1
					AB77-CHITARRA	1	1
					AC77-CLARINETTO	1	1
					AE77-FAGOTTO	1	1
					AF77-FISARMONICA	2	2
					AG77-FLAUTO	1	1
					AH77-OBOE	1	1
					AI77-PERCUSSIONI	1	1
					AJ77-PIANOFORTE	2	2
					AK77-SASSOFONO	1	1
					AL77-TROMBA	1	1
					AM77-VIOLINO	1	1
					AN77-VIOLONCELLO	1	1
				TOTALE		**15**	**15**

*** posti diminuiti in relazione alla capacità ricettiva di ciascuna Istituzione.

TABELLA A - ASSEGNAZIONE DEI POSTI PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
CLASSE DI CONCORSO **A077-STRUMENTO MUSICALE**
BIENNIO 2012/2014

REGIONE	**SOTTOCLASSI A077**	**fabbisogno regionale I ANNO 2012-2013**	**fabbisogno regionale I e II ANNO 2012-2014**	**ISTITUZIONI**	**SOTTOCLASSI A077**	**POSTI ASSEGNATI 2012-2013**	**POSTI ASSEGNATI 2013-2014**
CAMPANIA	AB77-CHITARRA*	10	**14**	**CM AVELLINO**	AB77-CHITARRA	3	3
	AG77-FLAUTO*	9	**12**		AG77-FLAUTO	2	3
	AH77-OBOE*	2	**3**		AH77-OBOE	1	1
	AK77-SASSOFONO*	1	**1**		AK77-SASSOFONO	1	0
	AM77-VIOLINO*	12	**16**		AM77-VIOLINO	4	5
	AN77-VIOLONCELLO	4	**5**		AN77-VIOLONCELLO	1	0
	AI77-PERCUSSIONI	2	**3**				
TOTALE		**40**	**54**	**TOTALE**		**12**	**12**
				CM BENEVENTO	AB77-CHITARRA	3	3
					AG77-FLAUTO	3	2
					AI77-PERCUSSIONI	1	0
					AK77-SASSOFONO	1	0
					AM77-VIOLINO	3	7
					AN77-VIOLONCELLO	1	0
				TOTALE		**12**	**12**
				CM NAPOLI	AB77-CHITARRA	2	3
					AG77-FLAUTO	2	3
					AH77-OBOE	1	0
					AI77-PERCUSSIONI	1	0
					AM77-VIOLINO	5	5
					AN77-VIOLONCELLO	1	1
				TOTALE		**12**	**12**
				CM SALERNO	AB77-CHITARRA	2	3
					AG77-FLAUTO	3	2
					AH77-OBOE	1	0
					AI77-PERCUSSIONI	0	1
					AK77-SASSOFONO	0	1
					AM77-VIOLINO	5	5
					AN77-VIOLONCELLO	1	0
				TOTALE		**12**	**12**

* posti incrementati per corrispondere al fabbisogno a livello nazionale.

TABELLA A - ASSEGNAZIONE DEI POSTI PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
CLASSE DI CONCORSO **A077-STRUMENTO MUSICALE**
BIENNIO 2012/2014

REGIONE	SOTTOCLASSI A077	fabbisogno regionale I ANNO 2012-2013	fabbisogno regionale I e II ANNO 2012-2014
EMILIA ROMAGNA	AB77-CHITARRA*	7	**9**
	AI77-PERCUSSIONI*	4	**5**
	AF77-FISARMONICA*	2	**3**
TOTALE		**13**	**17**

* posti incrementati per corrispondere al fabbisogno a livello nazionale.

****sottoclasse attivata per corrispondere al fabbisogno a livello nazionale.

ISTITUZIONI	SOTTOCLASSI A077	POSTI ASSEGNATI 2012-2013	POSTI ASSEGNATI 2013-2014
CM BOLOGNA	AB77-CHITARRA	4	2
	AI77-PERCUSSIONI	3	6
	AJ77-PIANOFORTE****	2	2
	AM77-VIOLINO****	1	1
	AL77-TROMBA****	1	1
	AN77-VIOLONCELLO****	1	0
TOTALE		**12**	**12**
CM PARMA	AB77-CHITARRA	2	2
	AF77-FISARMONICA	2	3
	AI77-PERCUSSIONI	4	4
	AJ77-PIANOFORTE****	2	2
	AM77-VIOLINO****	1	1
	AN77-VIOLONCELLO****	1	0
TOTALE		**12**	**12**
ISSM MODENA	AB77-CHITARRA	6	5
	AJ77-PIANOFORTE****	2	2
	AL77-TROMBA****	1	1
	AM77-VIOLINO****	2	3
	AN77-VIOLONCELLO****	1	1
TOTALE		**12**	**12**

REGIONE	SOTTOCLASSI A077	fabbisogno regionale I ANNO 2012-2013	fabbisogno regionale I e II ANNO 2012-2014
FRIULI	AB77-CHITARRA*	1	**1**
	AC77-CLARINETTO*	1	**1**
	AF77-FISARMONICA*	2	**3**
	AI77-PERCUSSIONI*	4	**5**
	AM77-VIOLINO*	3	**4**
TOTALE		**11**	**14**

* posti incrementati per corrispondere al fabbisogno a livello nazionale.

ISTITUZIONI	SOTTOCLASSI A077	POSTI ASSEGNATI 2012-2013	POSTI ASSEGNATI 2013-2014
CM TRIESTE	AB77-CHITARRA	3	3
	AC77-CLARINETTO	1	1
	AF77-FISARMONICA	2	2
	AI77-PERCUSSIONI	3	3
	AM77-VIOLINO	3	3
TOTALE		**12**	**12**
CM UDINE	AB77-CHITARRA	3	5
	AC77-CLARINETTO	2	1
	AI77-PERCUSSIONI	3	3
	AM77-VIOLINO	4	3
TOTALE		**12**	**12**

TABELLA A - ASSEGNAZIONE DEI POSTI PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
CLASSE DI CONCORSO **A077-STRUMENTO MUSICALE**
BIENNIO 2012/2014

REGIONE	SOTTOCLASSI A077	fabbisogno regionale I ANNO 2012-2013	fabbisogno regionale I e II ANNO 2012-2014
LAZIO	AB77-CHITARRA*	13	**18**
	AI77-PERCUSSIONI	5	**7**
	AL77-TROMBA*	2	**3**
	AF77-FISARMONICA*	1	**1**
TOTALE		**21**	**29**

* posti incrementati per corrispondere al fabbisogno a livello nazionale.

****sottoclasse attivata per corrispondere al fabbisogno a livello nazionale.

ISTITUZIONI	SOTTOCLASSI A077	POSTI ASSEGNATI 2012-2013	POSTI ASSEGNATI 2013-2014
CM FROSINONE	AB77-CHITARRA	6	5
	AI77-PERCUSSIONI	2	1
	AL77-TROMBA	1	2
	AJ77-PIANOFORTE****	2	2
	AM77-VIOLINO****	1	2
TOTALE		**12**	**12**
CM LATINA	AB77-CHITARRA	5	5
	AI77-PERCUSSIONI	2	1
	AL77-TROMBA	2	2
	AJ77-PIANOFORTE****	2	2
	AM77-VIOLINO****	1	2
TOTALE		**12**	**12**
CM ROMA	AB77-CHITARRA	4	6
	AF77-FISARMONICA	1	0
	AI77-PERCUSSIONI	1	0
	AL77-TROMBA	3	3
	AJ77-PIANOFORTE****	2	2
	AM77-VIOLINO****	1	1
TOTALE		**12**	**12**

REGIONE	SOTTOCLASSI A077	fabbisogno regionale I ANNO 2012-2013	fabbisogno regionale I e II ANNO 2012-2014
LIGURIA	AB77-CHITARRA*	1	**1**
	AI77-PERCUSSIONI*	1	**1**
	AM77-VIOLINO*	3	**4**
TOTALE		**5**	**6**

* posti incrementati per corrispondere al fabbisogno a livello nazionale.

****sottoclasse attivata per corrispondere al fabbisogno a livello nazionale.

ISTITUZIONI	SOTTOCLASSI A077	POSTI ASSEGNATI 2012-2013	POSTI ASSEGNATI 2013-2014
CM GENOVA	AB77-CHITARRA	3	3
	AI77-PERCUSSIONI	3	2
	AM77-VIOLINO	4	5
	AJ77-PIANOFORTE****	2	2
TOTALE		**12**	**12**
CM LA SPEZIA	AB77-CHITARRA	3	2
	AI77-PERCUSSIONI	3	3
	AM77-VIOLINO	4	5
	AJ77-PIANOFORTE****	2	2
TOTALE		**12**	**12**

TABELLA A - ASSEGNAZIONE DEI POSTI PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
CLASSE DI CONCORSO **A077-STRUMENTO MUSICALE**
BIENNIO 2012/2014

REGIONE	SOTTOCLASSI A077	fabbisogno regionale I ANNO 2012-2013	fabbisogno regionale I e II ANNO 2012-2014
LOMBARDIA	AB77-CHITARRA*	9	**12**
	AC77-CLARINETTO*	10	**14**
	AG77-FLAUTO*	11	**15**
	AH77-OBOE*	1	**1**
	AI77-PERCUSSIONI	2	**3**
	AL77-TROMBA*	2	**3**
TOTALE		**35**	**48**

* posti incrementati per corrispondere al fabbisogno a livello nazionale.

ISTITUZIONI	SOTTOCLASSI A077	POSTI ASSEGNATI 2012-2013	POSTI ASSEGNATI 2013-2014
CM BRESCIA	AB77-CHITARRA	3	2
	AC77-CLARINETTO	3	4
	AG77-FLAUTO	3	4
	AH77-OBOE	1	0
	AI77-PERCUSSIONI	0	1
	AL77-TROMBA	2	1
TOTALE		**12**	**12**
CM COMO	AB77-CHITARRA	3	2
	AC77-CLARINETTO	3	4
	AG77-FLAUTO	4	3
	AH77-OBOE	0	1
	AI77-PERCUSSIONI	1	0
	AL77-TROMBA	1	2
TOTALE		**12**	**12**
CM MILANO	AB77-CHITARRA	3	2
	AC77-CLARINETTO	4	5
	AG77-FLAUTO	4	3
	AI77-PERCUSSIONI	1	0
	AL77-TROMBA	0	2
TOTALE		**12**	**12**

REGIONE	SOTTOCLASSI A077	fabbisogno regionale I ANNO 2012-2013	fabbisogno regionale I e II ANNO 2012-2014
MARCHE	AB77-CHITARRA	4	**5**
	AC77-CLARINETTO	5	**7**
	AI77-PERCUSSIONI	4	**5**
	AJ77-PIANOFORTE*	8	**11**
	AK77-SASSOFONO	1	**1**
	AM77-VIOLINO	4	**5**
TOTALE		**26**	**34**

* posti incrementati per corrispondere al fabbisogno a livello nazionale.

ISTITUZIONI	SOTTOCLASSI A077	POSTI ASSEGNATI 2012-2013	POSTI ASSEGNATI 2013-2014
CM FERMO	AB77-CHITARRA	2	1
	AC77-CLARINETTO	2	1
	AI77-PERCUSSIONI	2	0
	AJ77-PIANOFORTE	4	9
	AK77-SASSOFONO	1	0
	AM77-VIOLINO	1	1
TOTALE		**12**	**12**
CM PESARO	AB77-CHITARRA	2	0
	AC77-CLARINETTO	3	1
	AI77-PERCUSSIONI	2	1
	AJ77-PIANOFORTE	4	8
	AM77-VIOLINO	1	2
TOTALE		**12**	**12**

TABELLA A - ASSEGNAZIONE DEI POSTI PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
CLASSE DI CONCORSO **A077-STRUMENTO MUSICALE**
BIENNIO 2012/2014

REGIONE	SOTTOCLASSI A077	fabbisogno regionale I ANNO 2012-2013	fabbisogno regionale I e II ANNO 2012-2014	ISTITUZIONI	SOTTOCLASSI A077	POSTI ASSEGNATI 2012-2013	POSTI ASSEGNATI 2013-2014
MOLISE	AA77-ARPA	2	**3**	**CM CAMPOBASSO**	AA77-ARPA	2	1
	AB77-CHITARRA	5	**7**		AB77-CHITARRA	3	4
	AC77-CLARINETTO	2	**3**		AC77-CLARINETTO	1	2
	AG77-FLAUTO***	4	**5**		AG77-FLAUTO	2	2
	AI77-PERCUSSIONI	1	**1**		AI77-PERCUSSIONI	1	0
	AK77-SASSOFONO	1	**1**		AK77-SASSOFONO	1	0
	AL77-TROMBA	2	**3**		AL77-TROMBA	2	1
	AM77-VIOLINO***	5	**7**		AM77-VIOLINO	2	4
	AN77-VIOLONCELLO***	3	**4**		AN77-VIOLONCELLO	1	1
TOTALE		**25**	**34**	**TOTALE**		**15**	**15**

*** posti diminuiti in relazione alla capacità ricettiva di ciascuna Istituzione.

REGIONE	SOTTOCLASSI A077	fabbisogno regionale I ANNO 2012-2013	fabbisogno regionale I e II ANNO 2012-2014	ISTITUZIONI	SOTTOCLASSI A077	POSTI ASSEGNATI 2012-2013	POSTI ASSEGNATI 2013-2014
PIEMONTE	AA77-ARPA	1	**1**	**CM ALESSANDRIA**	AA77-ARPA	1	0
	AB77-CHITARRA*	8	**11**		AB77-CHITARRA	4	4
	AG77-FLAUTO*	5	**7**		AG77-FLAUTO	3	3
	AI77-PERCUSSIONI*	2	**3**		AI77-PERCUSSIONI	1	0
	AK77-SASSOFONO*	2	**3**		AK77-SASSOFONO	2	3
TOTALE		**18**	**25**		AC77-CLARINETTO****	1	2
				TOTALE		**12**	**12**
				CM CUNEO	AB77-CHITARRA	4	4
					AG77-FLAUTO	5	5
					AI77-PERCUSSIONI	1	1
					AH77-OBOE****	1	0
					AC77-CLARINETTO****	1	2
				TOTALE		**12**	**12**
				CM NOVARA	AB77-CHITARRA	5	4
					AG77-FLAUTO	5	5
					AI77-PERCUSSIONI	0	1
					AC77-CLARINETTO****	1	2
					AE77-FAGOTTO****	1	0
				TOTALE		**12**	**12**
				CM TORINO	AB77-CHITARRA	3	4
					AG77-FLAUTO	3	3
					AI77-PERCUSSIONI	1	1
					AK77-SASSOFONO	3	2
					AC77-CLARINETTO****	1	2
					AD77-CORNO****	1	0
				TOTALE		**12**	**12**

* posti incrementati per corrispondere al fabbisogno a livello nazionale.

****sottoclasse attivata per corrispondere al fabbisogno a livello nazionale.

TABELLA A - ASSEGNAZIONE DEI POSTI PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
CLASSE DI CONCORSO **A077-STRUMENTO MUSICALE**
BIENNIO 2012/2014

REGIONE	SOTTOCLASSI A077	fabbisogno regionale I ANNO 2012-2013	fabbisogno regionale I e II ANNO 2012-2014
PUGLIA	AA77-ARPA	2	**3**
	AB77-CHITARRA***	20	**27**
	AC77-CLARINETTO	6	**8**
	AF77-FISARMONICA*	2	**3**
	AG77-FLAUTO	7	**9**
	AI77-PERCUSSIONI	4	**5**
	AK77-SASSOFONO	7	**9**
	AM77-VIOLINO	14	**19**
	AN77-VIOLONCELLO	5	**7**
TOTALE		**67**	**90**

*** posti diminuiti in relazione alla capacità ricettiva di ciascuna Istituzione.

* posti incrementati per corrispondere al fabbisogno a livello nazionale.

ISTITUZIONI	SOTTOCLASSI A077	POSTI ASSEGNATI 2012-2013	POSTI ASSEGNATI 2013-2014
CM BARI	AA77-ARPA	1	0
	AB77-CHITARRA	5	5
	AC77-CLARINETTO	1	2
	AF77-FISARMONICA	1	1
	AG77-FLAUTO	1	2
	AI77-PERCUSSIONI	1	0
	AK77-SASSOFONO	2	1
	AM77-VIOLINO	2	3
	AN77-VIOLONCELLO	1	1
TOTALE		**15**	**15**
CM FOGGIA	AA77-ARPA	1	0
	AB77-CHITARRA	4	3
	AC77-CLARINETTO	1	2
	AF77-FISARMONICA	1	1
	AG77-FLAUTO	1	2
	AI77-PERCUSSIONI	1	1
	AK77-SASSOFONO	2	2
	AM77-VIOLINO	3	2
	AN77-VIOLONCELLO	1	2
TOTALE		**15**	**15**
CM MONOPOLI	AA77-ARPA	0	1
	AB77-CHITARRA	5	4
	AC77-CLARINETTO	1	1
	AG77-FLAUTO	1	2
	AI77-PERCUSSIONI	2	0
	AK77-SASSOFONO	2	0
	AM77-VIOLINO	3	6
	AN77-VIOLONCELLO	1	1
TOTALE		**15**	**15**

TABELLA A - ASSEGNAZIONE DEI POSTI PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
CLASSE DI CONCORSO **A077-STRUMENTO MUSICALE**
BIENNIO 2012/2014

REGIONE	SOTTOCLASSI A077	fabbisogno regionale I ANNO 2012-2013	fabbisogno regionale I e II ANNO 2012-2014
SARDEGNA	AA77-ARPA	1	**1**
	AB77-CHITARRA	11	**15**
	AC77-CLARINETTO	10	**14**
	AD77-CORNO	1	**1**
	AG77-FLAUTO	4	**5**
	AI77-PERCUSSIONI	4	**5**
	AJ77-PIANOFORTE*	9	**12**
	AK77-SASSOFONO	1	**1**
	AM77-VIOLINO	1	**1**
	AN77-VIOLONCELLO	1	**1**
TOTALE		**43**	**56**

* posti incrementati per corrispondere al fabbisogno a livello nazionale.

ISTITUZIONI	SOTTOCLASSI A077	POSTI ASSEGNATI 2012-2013	POSTI ASSEGNATI 2013-2014
CM CAGLIARI	AA77-ARPA	1	0
	AB77-CHITARRA	4	3
	AC77-CLARINETTO	3	4
	AD77-CORNO	1	0
	AG77-FLAUTO	2	1
	AI77-PERCUSSIONI	1	1
	AJ77-PIANOFORTE	2	6
	AM77-VIOLINO	1	0
TOTALE		**15**	**15**
CM SASSARI	AB77-CHITARRA	4	4
	AC77-CLARINETTO	3	4
	AG77-FLAUTO	1	1
	AI77-PERCUSSIONI	2	1
	AJ77-PIANOFORTE	3	5
	AK77-SASSOFONO	1	0
	AN77-VIOLONCELLO	1	0
TOTALE		**15**	**15**

REGIONE	SOTTOCLASSI A077	fabbisogno regionale I ANNO 2012-2013	fabbisogno regionale I e II ANNO 2012-2014
SICILIA	AB77-CHITARRA***	54	**73**
	AC77-CLARINETTO***	7	**9**
	AD77-CORNO	2	**3**
	AE77-FAGOTTO	1	**1**
	AG77-FLAUTO***	15	**20**
	AI77-PERCUSSIONI***	9	**12**
	AJ77-PIANOFORTE***	25	**34**
	AK77-SASSOFONO***	7	**9**
	AL77-TROMBA***	9	**12**
	AM77-VIOLINO***	24	**34**
	AN77-VIOLONCELLO	3	**4**
	AA77-ARPA	1	**1**
	AH77-OBOE	1	**1**
TOTALE		**158**	**213**

*** posti diminuiti in relazione alla capacità ricettiva di ciascuna Istituzione.

ISTITUZIONI	SOTTOCLASSI A077	POSTI ASSEGNATI 2012-2013	POSTI ASSEGNATI 2013-2014
CM MESSINA	AB77-CHITARRA	2	2
	AC77-CLARINETTO	1	1
	AD77-CORNO	1	0
	AE77-FAGOTTO	1	0
	AG77-FLAUTO	1	1
	AI77-PERCUSSIONI	2	1
	AJ77-PIANOFORTE	2	3
	AK77-SASSOFONO	1	2
	AL77-TROMBA	1	2
	AM77-VIOLINO	2	2
	AN77-VIOLONCELLO	1	1
TOTALE		**15**	**15**
CM PALERMO	AA77-ARPA	1	0
	AB77-CHITARRA	2	2
	AC77-CLARINETTO	1	1
	AD77-CORNO	1	0
	AG77-FLAUTO	1	2
	AI77-PERCUSSIONI	2	1
	AJ77-PIANOFORTE	2	4
	AK77-SASSOFONO	1	1
	AL77-TROMBA	1	2
	AM77-VIOLINO	2	2
	AN77-VIOLONCELLO	1	0
TOTALE		**15**	**15**
ISSM CATANIA	AB77-CHITARRA	2	2
	AC77-CLARINETTO	1	1
	AD77-CORNO	0	1
	AG77-FLAUTO	2	2
	AH77-OBOE	1	0
	AI77-PERCUSSIONI	2	1
	AJ77-PIANOFORTE	2	3
	AK77-SASSOFONO	1	1
	AL77-TROMBA	1	2
	AM77-VIOLINO	2	2
	AN77-VIOLONCELLO	1	0
TOTALE		**15**	**15**

TABELLA A - ASSEGNAZIONE DEI POSTI PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
CLASSE DI CONCORSO **A077-STRUMENTO MUSICALE**
BIENNIO 2012/2014

REGIONE	SOTTOCLASSI A077	fabbisogno regionale I ANNO 2012-2013	fabbisogno regionale I e II ANNO 2012-2014	ISTITUZIONI	SOTTOCLASSI A077	POSTI ASSEGNATI 2012-2013	POSTI ASSEGNATI 2013-2014
TOSCANA	AB77-CHITARRA***	9	**12**	**CM FIRENZE**	AB77-CHITARRA	2	2
	AC77-CLARINETTO	1	**1**		AC77-CLARINETTO	1	0
	AD77- CORNO	1	**1**		AD77 - CORNO	0	1
	AG77-FLAUTO***	9	**12**		AG77-FLAUTO	2	2
	AI77-PERCUSSIONI***	6	**8**		AI77-PERCUSSIONI	2	2
	AJ77-PIANOFORTE***	14	**20**		AJ77-PIANOFORTE	3	4
	AL77-TROMBA***	2	**3**		AL77-TROMBA	1	1
	AM77-VIOLINO***	8	**11**		AM77-VIOLINO	2	2
	AN77-VIOLONCELLO***	4	**5**		AN77-VIOLONCELLO	2	1
TOTALE		**54**	**73**	**TOTALE**		**15**	**15**

*** posti diminuiti in relazione alla capacità ricettiva di ciascuna Istituzione.

REGIONE	SOTTOCLASSI A077	fabbisogno regionale I ANNO 2012-2013	fabbisogno regionale I e II ANNO 2012-2014	ISTITUZIONI	SOTTOCLASSI A077	POSTI ASSEGNATI 2012-2013	POSTI ASSEGNATI 2013-2014
UMBRIA	AB77-CHITARRA*	2	**4**	**CM PERUGIA**	AB77-CHITARRA	3	3
	AC77-CLARINETTO*	1	**1**		AC77-CLARINETTO	2	2
	AG77-FLAUTO*	2	**3**		AG77-FLAUTO	3	3
	AI77-PERCUSSIONI*	1	**1**		AI77-PERCUSSIONI	2	2
					AJ77 - PIANOFORTE****	2	2
TOTALE		**6**	**9**	**TOTALE**		**12**	**12**

* posti incrementati per corrispondere al fabbisogno a livello nazionale.

****sottoclasse attivata per corrispondere al fabbisogno a livello nazionale.

REGIONE	SOTTOCLASSI A077	fabbisogno regionale I ANNO 2012-2013	fabbisogno regionale I e II ANNO 2012-2014	ISTITUZIONI	SOTTOCLASSI A077	POSTI ASSEGNATI 2012-2013	POSTI ASSEGNATI 2013-2014
VENETO	AA77-ARPA*	2	**3**	**CM ADRIA**	AA77-ARPA	1	1
	AB77-CHITARRA*	6	**8**		AB77-CHITARRA	1	3
	AC77-CLARINETTO*	5	**7**		AC77-CLARINETTO	2	2
	AG77-FLAUTO*	14	**19**		AG77-FLAUTO	3	2
	AI77-PERCUSSIONI*	9	**12**		AI77-PERCUSSIONI	1	1
	AK77-SASSOFONO*	2	**3**		AK77-SASSOFONO	1	0
	AN77-VIOLONCELLO*	6	**8**		AN77-VIOLONCELLO	1	1
	AF77-FISARMONICA	2	**3**		AJ77 - PIANOFORTE****	2	2
TOTALE		**46**	**63**				
				TOTALE		**12**	**12**
				CM CASTELFRANCO VENETO			
					AA77-ARPA	1	0
					AB77-CHITARRA	2	3
					AC77-CLARINETTO	2	1
					AF77-FISARMONICA	1	2
					AG77-FLAUTO	2	2
					AI77-PERCUSSIONI	1	0
					AK77-SASSOFONO	1	1
					AN77-VIOLONCELLO	1	1
					AJ77 - PIANOFORTE****	1	2
				TOTALE		**12**	**12**
				CM PADOVA			
					AB77-CHITARRA	2	3
					AC77-CLARINETTO	2	1
					AG77-FLAUTO	3	4
					AI77-PERCUSSIONI	2	0
					AK77-SASSOFONO	1	1
					AN77-VIOLONCELLO	1	1
					AJ77 - PIANOFORTE****	1	2
				TOTALE		**12**	**12**

* posti incrementati per corrispondere al fabbisogno a livello nazionale.

****sottoclasse attivata per corrispondere al fabbisogno a livello nazionale.

TABELLA A - ASSEGNAZIONE DEI POSTI PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
CLASSE DI CONCORSO **A077-STRUMENTO MUSICALE**
BIENNIO 2012/2014

ISTITUZIONI	SOTTOCLASSI A077	POSTI ASSEGNATI 2012-2013	POSTI ASSEGNATI 2013-2014
CM ROVIGO			
	AA77-ARPA	1	0
	AB77-CHITARRA	1	3
	AC77-CLARINETTO	2	2
	AG77-FLAUTO	3	3
	AI77-PERCUSSIONI	2	0
	AK77-SASSOFONO	1	1
	AN77-VIOLONCELLO	1	1
	AJ77 - PIANOFORTE****	1	2
TOTALE		**12**	**12**
CM VENEZIA			
	AA77-ARPA	0	1
	AB77-CHITARRA	1	2
	AC77-CLARINETTO	2	2
	AG77-FLAUTO	3	3
	AI77-PERCUSSIONI	2	1
	AK77-SASSOFONO	1	0
	AN77-VIOLONCELLO	2	1
	AJ77 - PIANOFORTE****	1	2
TOTALE		**12**	**12**
CM VICENZA			
	AB77-CHITARRA	1	2
	AC77-CLARINETTO	1	1
	AF77-FISARMONICA	1	1
	AG77-FLAUTO	3	3
	AI77-PERCUSSIONI	1	2
	AK77-SASSOFONO	1	1
	AN77-VIOLONCELLO	2	1
	AJ77 - PIANOFORTE****	2	1
TOTALE		**12**	**12**

		fabbisogno regionale I ANNO 2012-2013	fabbisogno regionale I e II ANNO 2012-2014
TOTALE PARZIALE		**745**	**1005**

	POSTI ASSEGNATI 2012-2013	POSTI ASSEGNATI 2013-2014
TOTALE PARZIALE	**564**	**564**

TOTALE COMPLESSIVO	**1128**

SOTTOCLASSI	TOT	ASSEGNATE
AA77 - ARPA	16	16
AB77-CHITARRA	240	240
AC77-CLARINETTO	106	106
AD77 - CORNO	5	5
AE77 - FAGOTTO	6	6
AF77-FISARMONICA	21	21
AG77-FLAUTO	137	137
AH77-OBOE	10	10
AI77-PERCUSSIONI	101	101
AJ77-PIANOFORTE	119	79
AK77-SASSOFONO	39	39
AL77-TROMBA	39	39
AM77-VIOLINO	126	126
AN77-VIOLONCELLO	40	40
	1005	965

ECCEDENZE	
AB77-CHITARRA	77
AC77-CLARINETTO	29
AF77-FISARMONICA	3
AG77-FLAUTO	39
AH77-OBOE	1
AI77-PERCUSSIONI	23
AJ77-PIANOFORTE	58
AK77-SASSOFONO	10
AL77-TROMBA	14
AM77-VIOLINO	48
AN77-VIOLONCELLO	4
	306

SOTTOCLASSI	POSTI PROGRAMMATI	PERCENTUALE	POSTI DISPONIBILI
AB77-CHITARRA	240	24%	30
AG77-FLAUTO	137	14%	17
AM77-VIOLINO	126	13%	16
AJ77-PIANOFORTE	119	12%	15
AC77-CLARINETTO	106	10%	12
AI77-PERCUSSIONI	101	10%	12
AN77-VIOLONCELLO	40	4%	5
AK77-SASSOFONO	39	4%	5

AL77-TROMBA	39	4%	5
AF77-FISARMONICA	21	2%	2
AA77 - ARPA	16	1%	1
AH77-OBOE	10	1%	1
AE77 - FAGOTTO	6	0,50%	1
AD77 - CORNO	5	0,50%	1
	1005	100%	123

13A03972

DECRETO 17 dicembre 2012.

Integrazione del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di diploma accademico ad indirizzo didattico - classe A077 - già determinati con il decreto 29 novembre 2012, n. 192. (Decreto n. 206).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica";

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 "Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 2011 sul "Riordino dei corsi biennali di II livello ad indirizzo didattico, di cui al decreto 28 settembre 2007, n. 137 e al decreto 7 ottobre 2004, n. 82";

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 194 per la "Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai corsi accademici di II livello di cui all'art. 3, comma 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del medesimo decreto per l'anno accademico 2011/12";

Visti i pareri del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in data 30 dicembre 2011 e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 24 febbraio 2012, previsti dall'art. 5 del decreto ministeriale n. 249/10;

Vista la nota della Direzione Generale per il Personale Scolastico – uff. III prot. n. 6957 del 20 settembre 2012 con la quale è stata comunicata la previsione del fabbisogno per la formazione del personale docente nelle scuole secondarie di I grado relativa alla classe di concorso A077, pari a complessivi 1.164 posti per il triennio 2012-2015, suddiviso per anni accademici;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2012, n. 192 adottato in applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, concernente la determinazione dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico relativamente alla classe di abilitazione A077;

Considerato che nella Regione Calabria la previsione di fabbisogno per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di I grado nella sottoclasse di Clarinetto AC77 è di 34 posti e che, in ragione della capacità ricettiva dei Conservatori di Musica presenti nella stessa Regione, sono stati assegnati solo 8 posti;

Considerato, altresì, che nell'assegnazione dei posti in eccedenza è stato ritenuto prioritario il criterio di contiguità territoriale e che nella Regione Campania non sono presenti posti per la formazione di docenti della sottoclasse AC77 Clarinetto;

Ravvisata, pertanto, la necessità di assegnare 2 posti per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di I grado nella sottoclasse di Clarinetto AC77 nella Regione Campania nell'anno accademico 2012/2013;

Accertato che tale integrazione è effettuata nel rispetto del numero programmato a livello nazionale utilizzando quota parte della maggiorazione del limite del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione, ai sensi del decreto ministeriale 249/10;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto ministeriale 29 novembre 2012, n. 192 citato in premessa, e alla relativa tabella, sono apportate le seguenti integrazioni:

ISTITUZIONI	SOTTOCLASSI A077	POSTI ASSEGNATI 2012-2013
Conservatorio di Musica di AVELLINO	AC77-CLARINETTO	1
Conservatorio di Musica di BENEVENTO	AC77-CLARINETTO	1

2. Il numero di posti disponibili per le immatricolazioni presso le Istituzioni di cui al comma 1 per l'anno accademico 2012/2013 è fissato in 13 unità.

3. Per gli anni accademici 2012/2013-2013/2014 i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico, classe di abilitazione A077 in attuazione del comma 3, art. 3 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, sono determinati in 1.130.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2012

Il Ministro: PROFUMO

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, del Min Salute e del Min. Lavoro, registro n. 2, foglio n. 234

13A03973

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 dicembre 2012.

Soppressione della Gestione speciale, presso l'INPS, degli enti pubblici creditizi, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, recante disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi, che all'art. 5 ha disposto la soppressione dei regimi pensionistici esclusivi di cui all'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, nonché di quelli esonerativi autorizzati per effetto della legge 20 febbraio 1958, n. 55, con trasformazione dei soppressi fondi e loro destinazione a finalità di previdenza integrativa;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 357 del 1990, che ha previsto, tra l'altro, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, l'iscrizione dei dipendenti degli enti creditizi pubblici esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, in servizio alla data del 31 dicembre 1990, ad una gestione speciale, con autonomia gestionale, all'uopo istituita nell'assicurazione generale obbligatoria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 357 del 1990, che ha previsto, che "l'equilibrio finanziario della gestione speciale è garantito dai datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 1, per un periodo pari ad anni 20 a decorrere dal 1° gennaio 1991";

Considerato che il suddetto periodo di 20 anni è terminato il 31 dicembre 2010;

Visto l'art. 7, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 357 del 1990, che ha previsto, che "al termine del periodo di cui al comma 1 la gestione speciale è soppressa";

Considerato che, all'art. 7, comma 5, è altresì previsto che "il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone con proprio decreto il trasferimento delle residue attività patrimoniali all'assicurazione generale obbligatoria";

Preso atto che lo schema del conto consuntivo per l'anno 2010 della Gestione speciale per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli enti pubblici creditizi, predisposto dal Presidente dell'INPS con determinazione n. 299 dell'11 luglio 2011, è stato approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con deliberazione n. 14 del 28 luglio 2011;

Visto il parere del Ministro del lavoro n. 28/1580 del 20 ottobre 2011, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sul conto consuntivo 2010;

Decreta

il trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria delle residue attività patrimoniali, così come risultanti dal rendiconto 2010 e riportate nel prospetto allegato, della Gestione speciale per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli enti pubblici creditizi, istituita presso l'INPS e soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 3, foglio n. 358

ALLEGATO

GESTIONE SPECIALE PER L'EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI AL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI CREDITIZI - ART. 1, DECRETO LEGISLATIVO 357/1990
CONTO ECONOMICO
CONSUNTIVO 2010

		CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2009	VARIAZIONI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.01	PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	1.043.091.489,64	1.030.547.143,08	12.544.346,56
	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE	189.909,30	189.203,92	705,38
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	-601,74	-21.489,00	20.887,26
	Rimborso di contributi	-601,74	-21.489,00	20.887,26
	Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	1.043.280.797,20	1.030.714.858,00	12.565.939,20
A.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI	10.646.912,34	12.003.427,89	-1.356.515,55
	Copertura del mancato gettito contributivo a seguito di esoneri e riduzioni di aliquote in favore di categorie e settori produttivi	10.646.912,34	7.569.637,89	3.077.274,45
	Copertura delle minori entrate derivanti dalla riduzione della retribuzione imponibile e dal riconoscimento di agevolazioni del settore agricolo	0,00	4.433.790,00	-4.433.790,00
	TRASFERIMENTI DA ALTRE GESTIONI DELL'INPS	1.748.516,08	3.044.826,00	-1.296.309,92
	Valori di copertura di periodi assicurativi	1.748.516,08	3.044.826,00	-1.296.309,92
	Totale altri ricavi proventi	12.395.428,42	15.048.253,89	-2.652.825,47
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.055.676.225,62	1.045.763.111,89	9.913.113,73
B	COSTO DELLA PRODUZIONE			
B.06	COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI			
B.06.a	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	SPESE PER PRESTAZIONI (All. 2)	-1.517.685.462,26	-1.445.663.643,01	-72.021.819,25
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	7.753.799,60	20.667.946,32	-12.914.146,72
	Recupero di prestazioni	7.753.799,60	20.667.946,32	-12.914.146,72
	Totale delle prestazioni istituzionali	-1.509.931.662,66	-1.424.995.696,69	-84.935.965,97
B.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	TRASFERIMENTI PASSIVI	-5.612.873,00	-5.559.150,79	-53.722,21
	Trasferimenti allo Stato per contribuzioni ONPI	-3.129.274,47	-3.091.576,96	-37.697,51
	Trasferimenti ad altri enti per contribuzioni	-2.483.598,53	-2.467.573,83	-16.024,70
	- Istituti di patronato e assistenza sociale	*-2.357.385,41*	*-2.328.987,99*	*-28.397,42*
	- Ex Istituto per gli Affari Sociali (IAS)	*0,00*	*-19.773,31*	*19.773,31*
	- Commissione vigilanza fondi pensione - art.2, D.M. 15/4/1998	*-126.213,12*	*-118.812,53*	*-7.400,59*
	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	-3.366.733,39	-3.036.677,23	-330.056,16
	TRASFERIMENTO ALLA GESTIONE EX ART. 2, CO. 26, LEGGE 335/1995 DI QUOTA PARTE DEI PROVENTI DI CUI ALL'ART. 44, CO. 2 E 3, LEGGE 289/2002	-69,98	-54,19	-15,79
	ONERE PER IL TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DA RIDUZIONE DELLE SPESE DI AMMINISTRAZIONE	-44.129,00	-43.579,35	-549,65
	Totale oneri diversi di gestione	-9.023.805,37	-8.639.461,56	-384.343,81
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		-1.518.955.468,03	-1.433.635.158,25	-85.320.309,78
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (B)		-463.279.242,41	-387.872.046,36	-75.407.196,05
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	INTERESSI ATTIVI SUL CONTO CORRENTE CON L'INPS	22.200.285,00	74.138.107,00	-51.937.822,00
	Interessi sulle disponibilità nei c/c bancari	159.125,00	225.431,00	-66.306,00
	Interessi sui c/c con l'INPS per anticipazioni	21.761.212,00	73.454.094,00	-51.692.882,00
	Redditi degli investimenti patrimoniali	279.948,00	458.582,00	-178.634,00
	CANONE D'USO NETTO DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI	0,00	2.525,75	-2.525,75
	Totale altri proventi finanziari	22.200.285,00	74.140.632,75	-51.940.347,75
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)		22.200.285,00	74.140.632,75	-51.940.347,75
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (B) + (C)		-441.078.957,41	-313.731.413,61	-127.347.543,80
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	ONERI TRIBUTARI	-160.423,12	-191.915,00	31.491,88
	Totale imposte dell'esercizio	-160.423,12	-191.915,00	31.491,88
	DISAVANZO ECONOMICO	-441.239.380,53	-313.923.328,61	-127.316.051,92

GESTIONE SPECIALE PER L'EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI AL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI CREDITIZI - ART. 1 DECRETO LEGISLATIVO 357/1990
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2010
PASSIVO

		CONSISTENZA AL 31.12.2010	CONSISTENZA AL 31.12.2009	VARIAZIONI
A	PATRIMONIO NETTO			
VIII	AVANZI (DISAVANZI) ECONOMICI PORTATI A NUOVO			
1	AVANZI ECONOMICI ESERCIZI PRECEDENTI	2.027.833.613,91	2.341.756.942,52	-313.923.328,61
	Totale avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	2.027.833.613,91	2.341.756.942,52	-313.923.328,61
IX	AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO D'ESERCIZIO			
1	DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	-441.239.380,53	-313.923.328,61	-127.316.051,92
	Totale avanzo (disavanzo) economico d'esercizio	-441.239.380,53	-313.923.328,61	-127.316.051,92
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.586.594.233,38	2.027.833.613,91	-441.239.380,53
E	DEBITI			
I	DEBITI			
10	DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI PER PRESTAZIONI DOVUTE	342.603.923,78	461.642.691,53	-119.038.767,75
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali	342.603.923,78	461.642.691,53	-119.038.767,75
11	DEBITI VERSO LO STATO E ALTRI SOGGETTI PUBBL	2.588.841,26	2.497.333,13	91.508,13
	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri s	2.588.841,26	2.497.333,13	91.508,13
	Debiti verso lo Stato per contribuzioni ONPI	*231.455,85*	*168.345,14*	*63.110,71*
	Debiti verso altri enti per contribuzioni:			
	Istituti di patronato e assistenza sociale	*2.357.385,41*	*2.328.987,99*	*28.397,42*
	Totale debiti	345.192.765,04	464.140.024,66	-118.947.259,62
	TOTALE DEBITI	345.192.765,04	464.140.024,66	-118.947.259,62
	TOTALE PASSIVO	1.931.786.998,42	2.491.973.638,57	-560.186.640,15

GESTIONE SPECIALE PER L'EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI AL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI CREDITIZI - ART. 1 DECRETO LEGISLATIVO 357/1990
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2010
ATTIVO

		CONSISTENZA AL 31.12.2010	CONSISTENZA AL 31.12.2009	VARIAZIONI
B	IMMOBILIZZAZIONI			
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1	TERRENI E FABBRICATI	67.849,05	74.103,50	-6.254,45
	Quota di partecipazione all'acquisizione immobili strumentali	67.849,05	74.103,50	-6.254,45
	Totale immobilizzazioni materiali	67.849,05	74.103,50	-6.254,45
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
4	CREDITI FINANZIARI DIVERSI	13.909.518,53	16.231.366,64	-2.321.848,11
	Quota di partecipazione agli investimenti patrimoniali unitari	13.909.518,53	16.231.366,64	-2.321.848,11
	Totale immobilizzazioni finanziarie	13.909.518,53	16.231.366,64	-2.321.848,11
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	13.977.367,58	16.305.470,14	-2.328.102,56
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
3	DENARO E VALORI IN CASSA	1.917.809.630,84	2.475.668.168,43	-557.858.537,59
	Credito in conto corrente verso l'INPS	1.917.809.630,84	2.475.668.168,43	-557.858.537,59
	Totale disponibilità liquide	1.917.809.630,84	2.475.668.168,43	-557.858.537,59
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.917.809.630,84	2.475.668.168,43	-557.858.537,59
	TOTALE ATTIVO	1.931.786.998,42	2.491.973.638,57	-560.186.640,15

13A03974

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 aprile 2013.

Disposizioni integrative e correttive del decreto 31 gennaio 2011, e successive modificazioni, in materia di modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento ed il rinnovo della patente di guida.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992»;

Visti in particolare gli articoli 119 e 126, quest'ultimo come modificato, tra l'altro, dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» ed in particolare il combinato disposto degli articoli 200, comma 1, lettera *e)*, e 201, comma 1, che attribuisce a talune strutture mediche militari competenza in materia di certificazione dei requisiti di idoneità psichica e fisica alla guida di autoveicoli;

Visto il proprio decreto 31 gennaio 2011 (*G.U.* 16 febbraio 2011, n. 38), recante «Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida», emanato ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»;

Visto altresì i propri decreti 26 luglio 2011 (*G.U.* 12 agosto 2011, n. 187) e 31 gennaio 2012 (*G.U.* 14 febbraio 2012, n. 37), recanti rispettivamente modifiche al predetto decreto 31 gennaio 2011, nonché proroga del termine posto dall'art. 6, comma 3, di quest'ultimo;

Considerato che, con le disposizioni suddette, è stata disciplinata l'assegnazione di un codice di identificazione in favore dei medici monocratici di cui all'art. 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché l'apposizione di tale codice di identificazione sui certificati comprovanti la sussistenza dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida e la trasmissione dei certificati stessi all'ufficio centrale operativo del Centro Elaborazione Dati della Direzione generale della Motorizzazione, quando rilasciati in sede di rinnovo di validità della patente di guida;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 6 del più volte citato decreto 31 gennaio 2011 come modificato, i medici appartenenti alle amministrazioni e corpi previsti dal predetto art. 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, possono continuare a rilasciare i certificati di idoneità psicofisica, necessari al conseguimento ed alla conferma di validità della patente di guida, secondo le modalità previgenti a quelle introdotte dallo stesso decreto, fino a data da destinarsi e da rendersi nota con successivo decreto pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*;

Visto inoltre l'art. 21, commi 1 e 2, della citata legge n. 120 del 2010, che rispettivamente modificano l'art. 126, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, divenuto comma 8 a seguito delle modifiche apportate allo stesso art. 126 dall'art. 13 del citato decreto legislativo n. 59 del 2011, in materia di procedure per il rinnovo di validità delle patenti di guida, e rinviano ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione dei contenuti e delle procedure di comunicazione del predetto rinnovo;

Tenuto conto che le modifiche introdotte dal più volte citato art. 126, comma 5, ora comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, non sono efficaci fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al summenzionato art. 21, comma 2, della legge n. 120 del 2010;

Ritenuto pertanto indispensabile, per l'adozione del decreto di cui al predetto art. 21, comma 2, della legge n. 120 del 2010, in materia di nuove modalità del rinnovo di validità della patente di guida, completare la procedura di assegnazione del codice di identificazione ai medici appartenenti alle amministrazioni e corpi di cui al citato art. 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché disciplinare analoghe procedure per gli uffici delle unità sanitarie locali, ora aziende sanitarie locali, cui sono attribuite funzioni in materia medico legale, di cui al medesimo art. 119, comma 2, e per le commissioni mediche locali di cui al comma 4 dello predetto articolo;

Ritenuto altresì opportuno procedere all'assegnazione del più volte citato codice di identificazione anche in favore delle strutture di cui all'art. 201, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010;

Ritenuto infine opportuno ridefinire il campo di applicazione della normativa in parola con riferimento non solo alle patenti di guida ma, più in generale, ai titoli abilitativi alla guida, ivi compresi i certificati di abilitazione professionale per i quali è richiesto il possesso dei requisiti psicofisici certificati dagli stessi soggetti di cui all'art. 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza unificata in data 13 marzo 2013, repertorio n. 40/CU;

Decreta:

Art. 1.

Ulteriori modifiche all'art. 1 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011

1. All'art. 1 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, recante «Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida», come modificato dall'art. 1 del decreto 26 luglio 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «della patente di guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «dei titoli abilitativi alla guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità degli stessi»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è assegnato un codice di identificazione:

a) a ciascun ufficio delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico legale. Tale codice identifica il predetto ufficio sanitario ed è richiesto, per il tramite del rappresentante legale *pro tempore* dello stesso, all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo dove lo stesso ha sede;

b) a ciascuna struttura di cui all'art. 201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare". Tale codice identifica la struttura ed è richiesto, per il tramite del rappresentante legale *pro tempore* della stessa, all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo dove la stessa ha sede;

c) a ciascuna commissione medica locale. Tale codice identifica la commissione medica locale ed è richiesto, per il tramite del presidente *pro tempore* della stessa, all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo dove la stessa ha sede.»;

c) al comma 2, le parole: "Il Codice" sono sostituite dalle seguenti: "Il codice" e dopo le parole: "di appartenenza dello stesso" sono aggiunte infine le seguenti: "ovvero, nel caso del medico responsabile dei servizi del distretto sanitario di base, timbro e firma dello stesso o di persona da lui delegata";

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. Il codice di cui al comma 1-*bis*, lettere *a)* e *b)* è riportato in calce alle certificazioni rilasciate rispettivamente dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale, cui sono attribuite le funzioni in materia medico-legale, e dalle strutture di cui all'art. 201, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010, unitamente al timbro ed alla firma del medico che, di servizio presso il predetto ufficio o la predetta struttura, procede alla certificazione. Il codice di cui al comma 1-*bis*, lettera *c)*, è riportato in calce alle certificazioni rilasciate dalla commissione medica di cui al medesimo comma, unitamente al timbro ed alla firma del presidente *pro tempore* della stessa.";

e) al comma 3, nel primo periodo, le parole "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 ed 1-*bis*"; e sono aggiunte infine le seguenti parole: ", nonché il venir meno della qualità di legale rappresentante *pro tempore* degli uffici di cui al comma 1-*bis*, lettere *a)* e *b)*. Analogamente procedono gli enti territoriali competenti con riferimento a quanto previsto per le commissioni mediche locali dal comma 1-*bis*, lettera *c)*."; nel secondo periodo dopo le parole: " attività istituzionale dei propri medici," sono inserite le seguenti: "anche nella qualità di cui al comma 1-*bis*, lettere *a)*, *b)* e *c)*,»;

Art. 2.

Modifiche agli articoli 2 e 3 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011

1. All'art. 2 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, recante «Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «della patente di guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «dei titoli abilitativi alla guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità degli stessi»;

b) al comma 2 le parole: «Il Codice» sono sostituite dalle seguenti: «Il codice».

2. All'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, recante «Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida», le parole: «della patente di guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «dei titoli abilitativi alla guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità degli stessi».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011

1. L'art. 4 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, recante «Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguito, e il rinnovo della patente di guida» è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Trasmissione del modulo mc953 attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida)*. — 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 21, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, i medici e le strutture di cui agli articoli 1, commi 1, 1-*bis*, lettere *a)*, *b)* e *c)*, 2 e 3, ai fini della trasmissione del modulo mc953 attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida, procedono entro cinque giorni dalla data della certificazione all'inoltro della stessa all'ufficio centrale operativo del Centro Elaborazione Dati della Direzione generale per la Motorizzazione. Si applicano le disposizioni dell'art. 126, comma 8, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 59 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011

1. All'art. 6 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, recante «Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida» il comma 3 è soppresso.

Art. 5.

Tempistica per la richiesta del codice di identificazione da parte delle strutture

1. La richiesta di rilascio del codice di identificazione di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, lettere *a) b)* e *c)*, del decreto 31 gennaio 2011, come da ultimo modificato dall'art. 1, è presentata agli uffici della motorizzazione civile competenti secondo quanto ivi previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. A decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, i medici di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 31 gennaio 2011, non possono rilasciare i certificati di idoneità psicofisica, necessari al conseguimento ovvero al rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida, in assenza del codice di identificazione di cui allo stesso articolo e comma.

3. A decorrere dallo stesso termine di cui al comma 2, gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti cui sono attribuite funzioni in materia medico legale, le strutture di cui all'art. 201, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010, e le commissioni mediche locali, di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, rispettivamente lettere *a)*, *b)* e *c)*, non possono rilasciare i certificati di idoneità psicofisica, necessari al conseguimento ovvero al rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida, in assenza del codice di identificazione, di cui allo stesso articolo e comma.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Le amministrazioni competenti provvederanno allo svolgimento delle attività di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Roma, 19 aprile 2013

Il capo del Dipartimento: FUMERO

13A03993

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 marzo 2013.

Proroga del termine per le consegne di tabacco di cui all'articolo 7 del decreto 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del citato regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 22 settembre 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009;

Considerato che lo scopo della misura prevista all'art. 7 del decreto ministeriale 29 luglio 2009 è il miglioramento della qualità del tabacco e che il termine fissato all'art. 7, comma 9, ha carattere ordinatorio;

Vista la richiesta della categoria che rappresenta sopraggiunte condizioni particolari che non consentono, per il corrente anno, di rispettare il termine per le consegne del tabacco di varietà Kentucky, gruppo varietale 04, fissato all'art. 7, comma 9, del decreto ministeriale 29 luglio 2009, e chiede nel contempo di differire il termine di scadenza;

Ritenuto di poter accogliere tale richiesta per la domanda 2012 e pertanto di prorogare al 2 aprile 2013 il termine ultimo per la consegna di tabacco Kentucky;

Considerata l'urgenza di procedere all'emanazione del presente provvedimento, fatta salva la ratifica da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine per la scadenza delle consegne del tabacco, fissato all'art. 7, comma 9, del decreto ministeriale 29 luglio 2009, per la domanda di aiuto 2012, relativamente alla varietà Kentucky, gruppo varietale 04, è prorogato al 2 aprile 2013.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2013

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 280

13A03957

DECRETO 24 aprile 2013.

Riconoscimento, quale organizzazione di produttori della pesca, della «Cooperativa di pesca marinai e caratisti di Civitavecchia società cooperativa a r.l.», in Civitavecchia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41 recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;

Visto il Regolamento (CE) 2318/2001 della Commissione Europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del Regolamento 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori della pesca;

Viste le istanze in data 6 dicembre 2011 e 29 febbraio 2012 con le quali l'Organizzazione di produttori denominata «Cooperativa di pesca marinai e caratisti di Civitavecchia società cooperativa a r.l.» con sede a Civitavecchia, costituita con atto in data 19 ottobre 2011 per notaio Andrea Sacchetti di Roma, repertorio n. 64824, ha chiesto, ai sensi del Regolamento (CE) 104/2000, art. 5 e 6, il riconoscimento come Organizzazione di produttori della pesca per le specie ittiche indicate nelle istanze suddette;

Visto lo Statuto e l'elenco degli aderenti alla suddetta Organizzazione;
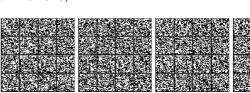
Visti gli atti dai quali risulta che l'Organizzazione di produttori denominata «Cooperativa di pesca marinai e caratisti di Civitavecchia società cooperativa a r.l.» con sede a Civitavecchia risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal Regolamento (CE) 104/2000 articoli 5 e 6 e dal Regolamento (CE) 2318/2001, art. 1;

Considerato il verbale della Capitaneria di Porto di Civitavecchia del 20 novembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta, ai fini del Regolamento (CE) 104/2000 articoli 5 e 6, e del Regolamento (CE) 2318/2001, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'Organizzazione di produttori della pesca denominata «Cooperativa di pesca marinai e caratisti di Civitavecchia società cooperativa a r.l.» con sede a Civitavecchia, per la produzione delle seguenti specie ittiche: alice o acciuga, aragosta, argentina, astice, boga, busbana, calamaretto, calamaro, cefalo, cernia, cipolla, dentice, gallinella, gambero bianco, gambero gobetto, gambero rosso, gattuccio, ghiozzo, grongo, lampuga, lanzardo, leccia, mazzancolla, melù, menola, mormora, moscardino, musdea, nasello, occhiata, ombrina, orata, pagello, palamite, palombo, pannocchia, pesca balestra, pesce prete o lucerna, pesce san pietro, pesce sciabola, pesce serra, polpo, rana pescatrice, razza, ricciola, rombo, salpa, sarago, sarda, scampo, scorfano, seppia, sogliola, spigola, sughero, totano, tracina, triglia di fango, triglia di scoglio, zerro.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2013

Il Ministro: CATANIA

13A03988

DECRETO 24 aprile 2013.

Revoca del riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della «Organizzazione di produttori pugliesi di pesce azzurro Soc. cons. a r.l.», in Molfetta.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 41 recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio dell'Unione europea del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;

Visto il Regolamento (CE) 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali in data 27 marzo 2003, con il quale è stata riconosciuta, ai fini del Regolamento (CE) 104/2000 e del Regolamento (CE) 2318/2001, l'Organizzazione di produttori della pesca denominata «Organizzazione di produttori pugliesi di pesce azzurro Soc. Cons. a r.l.» con sede a Molfetta;

Visto l'art. 6 paragrafo 1 *b)* del Regolamento (CE) 104/2000, in base al quale il riconoscimento di un'Organizzazione di produttori può essere revocato se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'art. 5 del Regolamento medesimo;

Considerato il verbale della Capitaneria di Porto di Molfetta in data 16 febbraio 2012, da cui risulta che la suddetta Organizzazione non svolge più un'attività economica sufficiente ai fini di quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento (CE) 104/2000 e dall'art. 1 del Regolamento (CE) 2318/2001, venendo quindi meno agli obblighi risultanti dalle condizioni fissate per il riconoscimento;

Considerato che la suddetta «Organizzazione di produttori pugliesi di pesce azzurro Soc. Cons. a r.l.» con sede a Molfetta non ha usufruito dei contributi previsti dalla normativa comunitaria in materia;

Considerato che non sussistono più le condizioni fissate dalla citata normativa per il riconoscimento della suddetta Società quale Organizzazione di produttori della pesca;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi del Regolamento (CE) 104/2000, artt. 5 e 6 par.1 *b)* , il riconoscimento quale Organizzazione di produttori nel settore della pesca della «Organizzazione di produttori pugliesi di pesce azzurro Soc. cons. a r.l.» con sede a Molfetta, già concesso con DM del 27 marzo 2003.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso amministrativo al competente TAR entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, entro 120 giorni a decorrere dalla medesima data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2013

Il Ministro: CATANIA

13A03989

DECRETO 24 aprile 2013.

Revoca del riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della «Organizzazione Produttori Molluschicoli Tarantini società cooperativa (OPTIMA *SC)*», in Taranto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 41 recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio dell'Unione europea del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;

Visto il Regolamento (CE) 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali in data 1° marzo 2006, con il quale è stata riconosciuta, ai fini del Regolamento (CE) 104/2000 e del Regolamento (CE) 2318/2001, l'Organizzazione di produttori della pesca denominata «Organizzazione produttori molluschicoli tarantini Società cooperativa (OPTIMA *SC)*» con sede a Taranto;

Visto l'art. 6 paragrafo 1 *b)* del Regolamento (CE) 104/2000, in base al quale il riconoscimento di un'Organizzazione di produttori può essere revocato se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'art. 5 del Regolamento medesimo;

Considerato il verbale della Capitaneria di Porto di Taranto in data 21 agosto 2012, da cui risulta che la suddetta Organizzazione non svolge più un'attività economica sufficiente ai fini di quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento (CE) 104/2000 e dall'art. 1 del Regolamento (CE) 2318/2001, venendo quindi meno agli obblighi risultanti dalle condizioni fissate per il riconoscimento;

Considerato che la suddetta «Organizzazione produttori molluschicoli tarantini Società cooperativa (OPTIMA *SC)*» con sede a Taranto non ha usufruito dei contributi previsti dalla normativa comunitaria in materia;

Considerato che non sussistono più le condizioni fissate dalla citata normativa per il riconoscimento della suddetta Società quale Organizzazione di produttori della pesca;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi del Regolamento (CE) 104/2000, artt. 5 e 6 par.1 *b)* , il riconoscimento quale Organizzazione di produttori nel settore della pesca della «Organizzazione produttori molluschicoli tarantini Società cooperativa (OPTIMA *SC)*» con sede a Taranto, già concesso con D.M. del 1° marzo 2006.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso amministrativo al competente TAR entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, entro 120 giorni a decorrere dalla medesima data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2013

Il Ministro: CATANIA

13A03990

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 gennaio 2013.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto l'art. 8-*bis*, della legge 3 agosto 2007, n. 127 recante disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi d'impresa;

Visti i regolamenti adottati con il decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006 ed il decreto ministeriale 3 dicembre 2008, nonché le relative circolari applicative;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l'art. 29, comma 2 che, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Considerato che, da parte delle imprese di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sono state richieste, per il tramite delle relative banche concessionarie, erogazioni a titolo di stato di avanzamento;

Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni, concesse in via provvisoria con i provvedimenti rispettivamente indicati nel succitato elenco;

Presa visione delle visure camerali e tenuto conto di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale dell'impresa originaria beneficiaria;

Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Atteso che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2012, è stato conferito l'incarico di Direttore generale per incentivazione delle attività imprenditoriali del Dipartimento sviluppo e coesione economica;

Decreta:

Art. 1.

Revoca

1. Per le motivazioni riportate in premessa, sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Incameramento della cauzione

1. Ove ne ricorrano le condizioni, ed ove la banca concessionaria non abbia ancora provveduto, è disposto l'incameramento della cauzione di cui all'art. 5, comma 4-*bis* del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Somme in economia

1. L'importo di euro 131.688.005,72 reso disponibile in esito al presente provvedimento è da considerarsi come economia sul patrimonio dello Stato.

Art. 4.

Clausola di ricorribilità

1. Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sarà possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni, dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesione di diritti soggettivi.

Roma, 11 gennaio 2013

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO

progr	N. PROG.	SERIE	DENOMINAZIONE DITTA	CODICE FISCALE	BANCA CONCESSIONARIA	D.M. CONCESSIONE PROVVISORIA	CONTRIBUTO CONCESSO (€)	D.M. MODIFICA	CONTRIBUTO ATTUALE (€)	DECRETO DI IMPEGNO	RESIDUI	CUP
1	84965	12	GEIFO S.R.L.	024357580651	UNICREDIT S.P.A.	n° 0129557 del 27/11/2003	€ 711.864,00		€ 711.864,00	n° 005943 del 2004	2003	B37B03000340005
2	25587	12	IMMOBILIARE PARADISE S.R.L.	00552330938	UNICREDIT S.P.A.	n° 0107027 del 30/11/2001	€ 734.432,70		€ 734.432,70	n° 005943 del 2004	2002	B77B01000170005
3	57832	13	MONTETURIST SOCIETA' COOPERATIVA	03632590828	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0147823 del 21/07/2005	€ 273.201,00		€ 273.201,00	n° 006066 del 2005	2003	B68E05000070005
4	85522	12	MONACELLA GIUSEPPE S.R.L.	04290171216	UNICREDIT S.P.A.	n° 0130545 del 27/11/2003	€ 57.918,00		€ 57.918,00	n° 005943 del 2004	2003	B46D03001790005
5	59396	13	CASTELLETTO ALDO	CSTLDA72R22G942V	BANCA PER LEASING ITALEASE S.P.A.	n° 0147906 del 21/07/2005	€ 200.136,00		€ 200.136,00	n° 006069 del 2005	2003	B43I05000230005
6	30992	12	SUPERMERCATI PUNTO NET S.R.L.	03931361210	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0130346 del 27/11/2003	€ 74.490,00		€ 74.490,00	n° 005931 del 2004	2002	B47E03001510005
7	3395	12	BRUME TRICOSMESI S.R.L.	03345920270	UNICREDIT S.P.A.	n° 0134385 del 20/12/2004	€ 65.769,00		€ 65.769,00	n° 007334 del 2004	2003	B62E02000040005
8	38547	13	BARCA GAETANO	BRCGTN60E07E606A	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0141593 del 05/04/2005	€ 121.304,00		€ 121.304,00	n° 006511 del 2005	2004	B73E05000160005
9	38728	13	MARAVENTANO ANGELA	MRVNGL64P54H769P	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0141658 del 05/04/2005	€ 183.790,00		€ 183.790,00	n° 003761 del 2005	2004	B52H05000060005
10	38539	13	MOLO 71 S.R.L.	05215980821	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0141587 del 05/04/2005	€ 212.472,00		€ 212.472,00	n° 006511 del 2005	2004	B53E05000140005
11	15356	13	ERVAJANCA S.R.L.	02123570836	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0141471 del 05/04/2005	€ 126.016,00		€ 126.016,00	n° 006511 del 2005	2004	B73E05000040005
12	13788	13	SILO ADDITIVES S.R.L. già GLYMED S.R.L.	04289150965	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0138456 del 20/12/2004	€ 564.585,00		€ 564.585,00	n° 007337 del 2004	2003	B43F02000070005
13	31363	12	LIDO DEL PRINCIPE S.R.L. già LIDO DEL PRINCIPE DI F. LUCIFERO & C. S.A.S.	05429471005	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0117749 del 19/07/2002	€ 4.875.213,00		€ 4.875.213,00	n° 005910 del 2004	2003	B57B02000130005
14	70990	12	HOTEL MARINA DI CASTELLO S.P.A. già HOTEL MARINA DI CASTELLO S.R.L.	01871670616	UNICREDIT S.P.A.	n° 0118403 del 19/07/2002	€ 355.083,00		€ 355.083,00	n° 005943 del 2004	2003	B76J02000130005
15	83724	11	CAMPING NESSUNO DI AGIZZA AGOSTINO S.N.C.	01802660652	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0117250 del 19/07/2002	€ 143.535,00		€ 143.535,00	n° 005911 del 2004	2003	B53G02000220005
16	8981	6	FARINA ALBERGHI S.R.L.	02556870612	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0080938 del 07/12/1999	€ 2.358.064,74		€ 2.358.064,74	n° 005940 del 2004	2002	B17B99000090008
17	16113	13	SARDA FONTI ENERGETICHE S.R.L.	02812200927	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0130952 del 27/11/2003	€ 277.318,00		€ 277.318,00	n° 005931 del 2004	2002	B77E03001330005
18	64695	12	LAVANDERIA CENTRO ITALIA S.R.L.	1187170418	UNICREDIT S.P.A.	n° 0138345 del 20/12/2004	€ 66.675,00		€ 66.675,00	n° 007334 del 2004	2003	B86D02000900015
19	27211	12	BAIA DELLE QUERCE S.R.L.	01965550690	PROMINVESTMENT S.P.A.	n° 0117682 del 19/07/2002	€ 100.263,00		€ 100.263,00	n° 005941 del 2004	2002	B67B02000030008
20	86893	11	SERRA MARCELLO	SRRMCL62B09I452A	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0117320 del 19/07/2002	€ 140.094,00		€ 140.094,00	n° 005931 del 2004	2002	B67B02000490005
21	30519	6	ARCO IRIS DI CROCCO GUGLIELMO	03542980655	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0082715 del 07/12/1999	€ 251.576,48		€ 251.576,48	n° 005946 del 2004	2003	B57B99000430008
22	91477	12	GENDIS S.R.L.	02428020719	B. N. L. GRUPPO BNP PARIBAS S.P.A.	n° 0129701 del 27/11/2003	€ 1.056.165,00		€ 1.056.165,00	n° 005933 del 2004	2002	B37B03000410005
23	76347	12	FALCO S.R.L.	01980270837	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MCC S.P.A.	n° 0119382 del 19/07/2002	€ 19.719,00		€ 19.719,00	n° 005943 del 2004	2003	B97E02001070005
24	7779	12	SAN VINCENZO S.R.L.	00420560831	B. N. L. GRUPPO BNP PARIBAS S.P.A.	n° 0117609 del 19/07/2002	€ 556.814,00		€ 556.814,00	n° 005933 del 2004	2002	B47B02000040005
25	9432	13	MIDA S.R.L.	01381770591	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0134691 del 20/12/2004	€ 113.886,00		€ 113.886,00	n° 007323 del 2004	2003	B72E02000150005
26	75979	12	FIAMMETTA ANNA	FMMNNA46B48D960P	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MCC S.P.A.	n° 0119376 del 19/07/2002	€ 35.160,00		€ 35.160,00	n° 005943 del 2004	2003	B27E02001090005
27	18215	6	CIRCE S.R.L.	00124940719	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0081819 del 07/12/1999	€ 158.810,50		€ 158.810,50	n° 005936 del 2004	2002	B96J99000190018
28	4302	12	LUNAS S.R.L.	00167850148	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0106754 del 30/11/2001	€ 173.064,72		€ 173.064,72	n° 005912 del 2004	2003	B43G01000020005
29	4509	12	OASI CILENTANE DI MEROLA DARIO & C. S.A.S.	03608190652	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0106779 del 30/11/2001	€ 76.368,48		€ 76.368,48	n° 005912 del 2004	2003	B37B01000070005

progr	N. PROG.	SERIE	DENOMINAZIONE DITTA	CODICE FISCALE	BANCA CONCESSIONARIA	D.M. CONCESSIONE PROVVISORIA	CONTRIBUTO CONCESSO (€)	D.M. MODIFICA	CONTRIBUTO ATTUALE (€)	DECRETO DI IMPEGNO	RESIDUI	CUP
30	5818	12	VILLA LUCIA S.A.S. DI DE GREGORIS ROSSELLA & CO.	02023170596	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0106834 del 30/11/2001	€ 50.984,62		€ 50.984,62	n° 005912 del 2004	2003	B77B01000090005
31	5858	12	SOLINTUR S.R.L.	02208220794	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0106841 del 30/11/2001	€ 192.369,87		€ 192.369,87	n° 005912 del 2004	2003	B17B01000040005
32	6212	12	ROSSOMANDO DOMENICO	RSSDNC32C30L049O	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0106868 del 30/11/2001	€ 320.797,20		€ 320.797,20	n° 005912 del 2004	2003	B66J01000030005
33	309	12	TEDESCO MASSIMO	TDSMSM59R15A089J	UNICREDIT S.P.A.	n° 0106495 del 30/11/2001	€ 12.704,84		€ 12.704,84	n° 005934 del 2004	2002	B46J01000000005
34	3701	12	EUROPA 2000 DI BONAFEDE SALVATORE DAMIANO & C S.A.S.	02394360784	BANCO POPOLARE SOC. COOP.	n° 0106685 del 30/11/2001	€ 217.547,13		€ 217.547,13	n° 005937 del 2004	2002	B57B01000040005
35	3855	12	CAPITAL DI GRAFFEO TANIA & C. S.A.S. ora CAPITAL DI GRAFFEO GIUSEPPE & C. S.A.S.	02209710843	BANCO POPOLARE SOC. COOP.	n° 0106702 del 30/11/2001	€ 98.106,15		€ 98.106,15	n° 005937 del 2004	2002	B83G01000020005
36	83	12	SALUMIFICIO FRATELLI GUIDARA DI GUIDARA FRANCESCO PIETRO E GUIDARA MICHELE	01366400834	UNICREDIT S.P.A.	n° 0113193 del 12/02/2002	€ 180.393,00		€ 180.393,00	n° 005934 del 2004	2002	B91H02000000008
37	4030	12	A.S.E.I. S.R.L.	01119010500	BANCO POPOLARE SOC. COOP.	n° 0106721 del 30/11/2001	€ 60.539,08		€ 60.539,08	n° 005937 del 2004	2002	B47B01000010005
38	64420	11	MICROHARD S.R.L.	03827420153	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0101968 del 10/07/2001	€ 114.328,05		€ 114.328,05	n° 005936 del 2004	2002	B96D01002330005
39	20256	11	TEKNORUBBER S.R.L.	07402170018	UNICREDIT S.P.A.	n° 0101362 del 10/07/2001	€ 135.244,59		€ 135.244,59	n° 005932 del 2004	2002	B96D01000740005
40	39804	11	MUSEUM S.R.L.	04833950829	BANCO POPOLARE SOC. COOP.	n° 0097542 del 09/04/2001	€ 303.253,16		€ 303.253,16	n° 005937 del 2004	2002	B67E01001570008
41	39951	11	CEREAL MANGIMI S.R.L.	00585750722	BANCO POPOLARE SOC. COOP.	n° 0094593 del 09/04/2001	€ 479.809,11		€ 479.809,11	n° 005937 del 2004	2002	B46D01001530008
42	22960	11	PA.GI.FR.AM. S.R.L.	02529141216	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0090630 del 09/04/2001	€ 76.208,38		€ 76.208,38	n° 005946 del 2004	2003	B47E01001140008
43	20318	11	FORESTO ARMANDO S.P.A.	05976210012	UNICREDIT S.P.A.	n° 0100569 del 10/07/2001	€ 215.052,66		€ 215.052,66	n° 005932 del 2004	2002	B56D01000720005
44	32353	11	INDUSTRIE LATERIZI TACCONI NORD S.R.L. ora WIENERBERGER TACCONI S.R.L.	00050970557	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0101336 del 10/07/2001	€ 342.023,58		€ 342.023,58	n° 005946 del 2004	2003	B53J96000150015
45	34301	12	KOALA COSTRUZIONI S.R.L.	00314700824	B. N. L. GRUPPO BNP PARIBAS S.P.A.	n° 0129228 del 27/11/2003	€ 4.667.733,00		€ 4.667.733,00	n° 005933 del 2004	2002	B97B03000340005
46	4069	13	A TOURIST S.R.L. ora HOTEL CERERE RESIDENCE S.R.L.	3107240651	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0130003 del 27/11/2003	€ 792.363,00		€ 792.363,00	n° 005912 del 2004	2003	B26J01000100015
47	53024	11	NEW CASTAGNA DI LUCARELLI GIUSEPPE	LCRGPP67P27F839A	BANCO POPOLARE SOC. COOP.	n° 0090981 del 09/04/2001	€ 1.264.023,09		€ 1.264.023,09	n° 005937 del 2004	2002	B27E01002460008
48	21036	6	TORALDO GINO	TRLGNI55T15I676E	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0082175 del 07/12/1999	€ 68.032,86		€ 68.032,86	n° 005912 del 2004	2003	B16J99000410008
49	8757	12	ASSISI HOTELS S.R.L.	01842410548	UNICREDIT S.P.A.	n° 0106974 del 30/11/2001	€ 473.394,72		€ 473.394,72	n° 005928 del 2004	2002	B17B01000110005
50	8887	11	AIRONE S.R.L.	01319710495	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0104809 del 30/11/2001	€ 196.150,32		€ 196.150,32	n° 005911 del 2004	2003	B77B01000100005
51	3825	12	MANNA COSTRUZIONI S.R.L.	01039200785	BANCO POPOLARE SOC. COOP.	n° 0106690 del 30/11/2001	€ 3.190.464,15		€ 3.190.464,15	n° 005937 del 2004	2002	B37B01000050005
52	6260	12	PLEIN AIR STANDIANA S.R.L.	00602710394	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0106872 del 30/11/2001	€ 486.781,28	n° 127302 del 16/07/2003	€ 451.124,06	n° 005912 del 2004	2003	B87B01000100005
53	29366	98	TESSITURA GILDO GUENZANI	00852500156	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0070935 del 03/03/1999	€ 203.587,32		€ 203.587,32	n° 005930 del 2004	2002	B17E99001200005
54	14675	6	IMMOBILIARE SURDI S.R.L.	00856770888	UNICREDIT S.P.A.	n° 0081428 del 07/12/1999	€ 2.435.104,60		€ 2.435.104,60	n° 005934 del 2004	2002	B27B99000150008
55	853	98	SETTE PASQUALE	STTPQL52E02H359Q	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0089782 del 28/02/2001	€ 148.512,34		€ 148.512,34	n° 005912 del 2004	2003	B17E01000070005
56	31275	98	PAVIMENTAZIONE LIGURE S.R.L.	00086120110	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0071130 del 03/03/1999	€ 96.355,35		€ 96.355,35	n° 005930 del 2004	2002	B96D99000690005
57	18017	6	SKAT S.R.L. ora SOCIETA' AGRICOLA SKAT S.R.L.	08494590584	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0081784 del 07/12/1999	€ 196.630,65		€ 196.630,65	n° 005936 del 2004	2002	B37B99000150008

progr	N. PROG.	SERIE	DENOMINAZIONE DITTA	CODICE FISCALE	BANCA CONCESSIONARIA	D.M. CONCESSIONE PROVVISORIA	CONTRIBUTO CONCESSO (€)	D.M. MODIFICA	CONTRIBUTO ATTUALE (€)	DECRETO DI IMPEGNO	RESIDUI	CUP
58	2446	6	HOTEL SAN GIUSEPPE DI CIOTTA M. GAETANA & C. S.N.C. ora HOTEL SAN GIUSEPPE S.R.L.	03906430636	BANCO POPOLARE SOC. COOP.	n° 0080623 del 07/12/1999	€ 86.341,26		€ 86.341,26	n° 005937 del 2004	2002	B63G99000030008
59	18270	6	SUDINVEST S.R.L.	00806630885	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0081833 del 07/12/1999	€ 1.386.686,76		€ 1.386.686,76	n° 005936 del 2004	2002	B77B99000210008
60	20604	6	ALBA S.N.C.	00981490683	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0082123 del 07/12/1999	€ 76.988,22		€ 76.988,22	n° 005930 del 2004	2002	B63G99000160008
61	2381	6	RESIDENTS S.R.L.	01523970638	BANCO POPOLARE SOC. COOP.	n° 0080609 del 07/12/1999	€ 165.059,62		€ 165.059,62	n° 005937 del 2004	2002	B83G99000020008
62	2748	6	C.I.A.T. COMPAGNIA ITALIANA ATTIVITA' TURISTICHE S.R.L.	00110410115	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0080669 del 07/12/1999	€ 76.879,77		€ 76.879,77	n° 005930 del 2004	2002	B33G99000010008
63	3474	6	COLOMION S.P.A.	00483380010	UNICREDIT S.P.A.	n° 0080735 del 07/12/1999	€ 31.194,00		€ 31.194,00	n° 005932 del 2004	2002	B53G99000040008
64	31629	6	SCUTO VIAGGI E TURISMO DI SCUTO DARIO NICOLA	SCTDNC63E22A026B	UNICREDIT S.P.A.	n° 0082779 del 07/12/1999	€ 7.313,02		€ 7.313,02	n° 005934 del 2004	2002	B16J99000600008
65	23558	6	RISTORANTE IL MELOGRANO DI TORELLI G. & C. S.A.S.	04092150723	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0082415 del 07/12/1999	€ 29.303,76		€ 29.303,76	n° 005936 del 2004	2002	B96J99000310008
66	22968	6	LA CONTESSA S.R.L.	04111641009	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0082353 del 07/12/1999	€ 9.373,68		€ 9.373,68	n° 005911 del 2004	2003	B33G99000190008
67	75929	12	ALI' 2000 S.R.L.	02509120834	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MCC S.P.A.	n° 0118595 del 19/07/2002	€ 4.871.550,00		€ 4.871.550,00	n° 005943 del 2004	2003	B57B02000460005
68	76255	12	SUMMIT S.R.L.	05052720827	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MCC S.P.A.	n° 0118612 del 19/07/2002	€ 26.066.589,00		€ 26.066.589,00	n° 005943 del 2004	2003	B77B02000270005
69	3191	11	RESIDENZE TURISTICHE S.R.L.	06630291000	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0116890 del 19/07/2002	€ 6.881.766,00		€ 6.881.766,00	n° 005931 del 2004	2002	B37B02000040005
70	52895	13	PIANETA SOLE S.R.L.	01846730743	BANCA PER LEASING ITALEASE S.P.A.	n° 0145212 del 21/07/2005	€ 4.410.867,00		€ 4.410.867,00	n° 006087 del 2005	2003	B53E05000390005
71	80580	12	GIANVITO PUTIGNANO COSTRUZIONI S.P.A.	03885570725	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0118744 del 19/07/2002	€ 4.276.209,00		€ 4.276.209,00	n° 005912 del 2004	2003	B57B02000550005
72	62880	12	ISMERA S.R.L.	00290140813	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0124660 del 23/06/2003	€ 8.593.878,00		€ 8.593.878,00	n° 005931 del 2004	2002	B47E03000340008
73	52740	13	SO.A.ME. S.R.L.	02785280831	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0145186 del 21/07/2005	€ 6.917.181,00		€ 6.917.181,00	n° 006093 del 2005	2003	B33E05000370005
74	52743	13	RESIDENCE PORTO ULISSE S.P.A.	01162820870	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0145187 del 21/07/2005	€ 6.931.971,00		€ 6.931.971,00	n° 006093 del 2005	2003	B33E05000380005
75	55773	13	PORTOROSE S.R.L.	04169540657	UNICREDIT S.P.A.	n° 0145324 del 21/07/2005	€ 6.529.208,00		€ 6.529.208,00	n° 006084 del 2005	2003	B78J05000160005
76	52885	13	LIDO DEI CORALLI S.R.L.	03897830372	BANCA PER LEASING ITALEASE S.P.A.	n° 0145209 del 21/07/2005	€ 7.496.904,00		€ 7.496.904,00	n° 006087 del 2005	2003	B73E05000440005
77	25696	12	BELVEDERE S.R.L.	01905830905	BANCA DI CREDITO SARDO S.P.A.	n° 0107033 del 30/11/2001	€ 105.481,16		€ 105.481,16	n° 005926 del 2004	2002	B96J01000150005
78	30037	12	ARDEA S.R.L.	01100850294	UNICREDIT S.P.A.	n° 0107108 del 30/11/2001	€ 23.591,76		€ 23.591,76	n° 005932 del 2004	2002	B57B01000250005
79	33545	12	GRAND HOTEL BOARIO TERME S.P.A.	01957050980	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0107160 del 30/11/2001	€ 185.165,28		€ 185.165,28	n° 005930 del 2004	2002	B15I01000010005
80	33917	12	PROMOSPORT S.R.L.	07613140016	UNICREDIT S.P.A.	n° 0107167 del 30/11/2001	€ 26.897,08		€ 26.897,08	n° 005932 del 2004	2002	B96J01000170005
81	88082	11	BARONE RAFFAELE S.R.L.	02755300619	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0107763 del 10/12/2001	€ 135.631,92		€ 135.631,92	n° 005912 del 2004	2003	B97E01002750005
82	3664	12	MENNA DISTRIBUZIONE GIOCATTOLI S.R.L.	06775620633	BANCO POPOLARE SOC. COOP.	n° 0107942 del 10/12/2001	€ 49.507,56		€ 49.507,56	n° 005937 del 2004	2002	B47E01000160005
83	25610	12	MASSENTI GIANCARLO	MSSGCR40C20G287Z	BANCA DI CREDITO SARDO S.P.A.	n° 0108005 del 10/12/2001	€ 297.272,58	n° 132290 del 15/06/2004	€ 253.294,23	n° 005926 del 2004	2002	B47E01001440005
84	25646	12	PETRETTO G. A. S.R.L.	01054270903	BANCA DI CREDITO SARDO S.P.A.	n° 0108008 del 10/12/2001	€ 45.293,28		€ 45.293,28	n° 005926 del 2004	2002	B96D01001080005

progr	N. PROG.	SERIE	DENOMINAZIONE DITTA	CODICE FISCALE	BANCA CONCESSIONARIA	D.M. CONCESSIONE PROVVISORIA	CONTRIBUTO CONCESSO (€)	D.M. MODIFICA	CONTRIBUTO ATTUALE (€)	DECRETO DI IMPEGNO	RESIDUI	CUP
85	25973	12	AGRICOM S.R.L.	01869910909	BANCA DI CREDITO SARDO S.P.A.	n° 0108014 del 10/12/2001	€ 192.586,78		€ 192.586,78	n° 005926 del 2004	2002	B16D01000700005
86	26778	12	EUROPA S.R.L.	05844580638	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0108018 del 10/12/2001	€ 48.541,77		€ 48.541,77	n° 005912 del 2004	2003	B26D01001060005
87	40305	12	ALIDIS S.R.L.	05530191005	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0108256 del 10/12/2001	€ 343.696,89		€ 343.696,89	n° 005912 del 2004	2003	B57E01002370005
88	40313	12	NON FOOD CENTERS S.R.L.	01587380807	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0108260 del 10/12/2001	€ 729.335,28		€ 729.335,28	n° 005912 del 2004	2003	B47E01002450005
89	40314	12	SVICOM S.P.A. già INTERDIS S.P.A.	02421220787	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0108261 del 10/12/2001	€ 946.928,88		€ 946.928,88	n° 005912 del 2004	2003	B67E01001620005
90	40315	12	SVICOM S.P.A. già INTERDIS S.P.A.	02421220787	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0108262 del 10/12/2001	€ 2.451.522,78		€ 2.451.522,78	n° 005912 del 2004	2003	B87E01001730005
91	40316	12	SVICOM S.P.A. già INTERDIS S.P.A.	02421220787	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0108263 del 10/12/2001	€ 1.810.641,09		€ 1.810.641,09	n° 005912 del 2004	2003	B47E01002460005
92	40319	12	SVICOM S.P.A. già INTERDIS S.P.A.	02421220787	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0108266 del 10/12/2001	€ 1.197.136,77		€ 1.197.136,77	n° 005912 del 2004	2003	B97E01001810005
93	77626	11	S.PAOLO RESORTS DI PIERFRANCESCO VIRLINZI & C. S.A.S.	03591590876	IRFIS - FINSICILIA S.P.A.	n° 0105577 del 30/11/2001	€ 783.098,43		€ 783.098,43	n° 005939 del 2004	2002	B77B01000330005
94	74228	11	EDIL NAXOS DI SGROI SEBASTIANO & C. S.N.C.	01680390836	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0105456 del 30/11/2001	€ 379.673,28		€ 379.673,28	n° 005912 del 2004	2003	B77B01000280005
95	74441	11	COSTANZO DI S.LEONE S.A.S DI VERSACI CARLO & C.	02586490837	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0105458 del 30/11/2001	€ 515.986,92		€ 515.986,92	n° 005912 del 2004	2003	B87B01000330005
96	76878	11	NET TOURING S.R.L.	03523510752	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0105554 del 30/11/2001	€ 153.775,05		€ 153.775,05	n° 005936 del 2004	2002	B97B01000310005
97	1847	12	INIZIATIVE SAN DOMENICO S.R.L.	02618510727	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0117501 del 19/07/2002	€ 1.472.451,00		€ 1.472.451,00	n° 005931 del 2004	2002	B96J02000000005
98	3185	11	RE. PI. S.R.L.	01120640915	B. N. L. GRUPPO BNP PARIBAS S.P.A.	n° 0116889 del 19/07/2002	€ 1.465.248,00		€ 1.465.248,00	n° 005933 del 2004	2002	B57B02000040005
99	63783	11	GATUR S.P.A.	00779850635	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0105290 del 30/11/2001	€ 633.398,22		€ 633.398,22	n° 005911 del 2004	2003	B83G99000290015
100	64855	11	UNICA S.R.L.	02100170824	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0105319 del 30/11/2001	€ 385.483,44		€ 385.483,44	n° 005911 del 2004	2003	B95I01000020005
101	36912	12	ITALTESSIL S.R.L. già MARCONCINI IMPORT S.A.S.	01243310503	BANCO POPOLARE SOC. COOP.	n° 0108201 del 10/12/2001	€ 16.629,92		€ 16.629,92	n° 005937 del 2004	2002	B76D01001310005
102	65732	11	ALBERGO LUNA S.P.A.	00621850635	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0105355 del 30/11/2001	€ 140.311,02		€ 140.311,02	n° 005911 del 2004	2003	B53G01000090005
103	74443	11	ALITOUR S.R.L.	02519730838	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0105460 del 30/11/2001	€ 54.517,20		€ 54.517,20	n° 005912 del 2004	2003	B47B01000280005
104	84580	11	EUROMOTOR S.R.L. già EUROMOTOR DI PREARO EMILIO & C. S.N.C.	00482440658	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0107728 del 10/12/2001	€ 203.014,05		€ 203.014,05	n° 005911 del 2004	2003	B97E01002740005
105	25990	12	SUPERMERCATI S.P. DI MARCO COIS E CLAUDIO MURGIA S.N.C.	02077890925	BANCA DI CREDITO SARDO S.P.A.	n° 0108015 del 10/12/2001	€ 164.450,20		€ 164.450,20	n° 005926 del 2004	2002	B56D01001040005
106	26779	12	EUROPA S.R.L.	05844580638	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0108019 del 10/12/2001	€ 35.155,23		€ 35.155,23	n° 005912 del 2004	2003	B26D01001060015
107	85545	11	MEDSHOP S.R.L.	02580500920	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0118914 del 19/07/2002	€ 215.590,00		€ 215.590,00	n° 005945 del 2004	2003	B27E02001340005
108	82550	12	TIEFFE S.R.L.	04315540635	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0119439 del 19/07/2002	€ 117.766,00		€ 117.766,00	n° 005912 del 2004	2003	B86D02001410005
109	82549	12	LA NUOVISSIMA DI TEMPRE ANTONIO & C. S.A.S.	04929460634	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0119438 del 19/07/2002	€ 391.708,00		€ 391.708,00	n° 005912 del 2004	2003	B86D02001400005
110	32112	12	JOHNNY MAK S.P.A.	01551610635	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0108100 del 10/12/2001	€ 102.609,66		€ 102.609,66	n° 005912 del 2004	2003	B36D01001140005
							€ 131.767.641,29		€ 131.688.005,72			

13A03971

DECRETO 5 aprile 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Colibrì», in Cisterna di Latina, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale del 14 giugno 2012 n. 374/2012, con il quale la società cooperativa "Colibri", con sede in Cisterna di Latina (LT), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Marco Mencagli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 31 agosto 2012, pervenuta in data 5 settembre 2012, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Vista la proposta del 19 marzo 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa l'Avv. Lucia Marchetti, nata a Roma il 21 dicembre 1978, ivi domiciliata in via Enrico dal Pozzo, n 7, in sostituzione del dott. Marco Mencagli, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 aprile 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03953

DECRETO 5 aprile 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Studio Radio Latina Uno soc. cooperativa a r.l.», in Latina, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2012 n. 370/2012 con il quale la società cooperativa "Studio radio Latina uno Soc. Cooperativa a r.l.", con sede in Latina è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Marco Mencagli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 10 agosto 2012, pervenuta in data 28 agosto 2012, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Vista la proposta del 19 marzo 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa l'Avv. Lucia Marchetti, nata a Roma il 21 dicembre 1978, ivi domiciliata in via Enrico dal Pozzo, n 7, in sostituzione del dott. Marco Mencagli, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 aprile 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03954

DECRETO 5 aprile 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Futura Sud — Società cooperativa a responsabilità limitata», in Feroleto Antico, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2003, n. 96/2003, con il quale la società cooperativa "Futura Sud - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata", con sede in Feroleto Antico (CZ), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Raffaele Mazzei ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 27 febbraio 2013, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in pari data, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta del 28 marzo 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore della società in premessa la dott.ssa Elisabetta Michienzi, nata a Curinga (CZ) l'8 maggio 1962, domiciliata in Acconia (CZ), viale Principe Ruffo n. 34, in sostituzione del dott. Raffaele Mazzei, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 aprile 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03955

DECRETO 5 aprile 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «L.M.G.M. Bags - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Teramo, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2006, n. 188/2006, con il quale la società cooperativa "L.M.G.M. BAGS - Società Cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Teramo, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Raffaele Mazzei ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 27 febbraio 2013, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in pari data, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta del 28 marzo 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore della società in premessa la prof.ssa Marina D'Orsogna, nata a Pescara il 13 marzo 1970 e domiciliata in Teramo, via Mario Capuani n. 39, in sostituzione del dott. Raffaele Mazzei, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 aprile 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03956
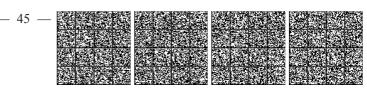
DECRETO 9 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Decoarte società cooperativa», in Selargius e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 8 gennaio 2010 e del successivo supplemento di verifica concluso in data 16 marzo 2010 contenente la proposta di scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore per la cooperativa Decoarte società cooperativa;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 21 aprile 2011 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale competente per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 4 aprile 2013 con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Decoarte società cooperativa», con sede in Selargius (Cagliari) (codice fiscale 02700170927) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Daniela Massa, nata a Carbonia il 4 marzo 1974, e domiciliata a Cagliari, via Filippo Figari 7/B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03977

DECRETO 23 aprile 2013.

Proroga dei termini per gli adempimenti previsti dagli articoli 10 ed 11 dei decreti 26 ottobre 2011, in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA di alcuni soggetti.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 26 ottobre 2011, recante «Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»;

Visto l'art. 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 26 ottobre 2011, recante «Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»;

Visto l'art. 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 26 ottobre 2011, recante «Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478 in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»;

Visto l'art. 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 26 ottobre 2011, recante «Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di spedizioniere disciplinata dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»;

Considerato che le sopracitate norme impongono che entro il 12 maggio 2013, le imprese iscritte ed attive alla data del 12 maggio 2012, devono aggiornare la propria posizione;

Considerato altresì che il comma 2 dell'art. 11 del primo citato decreto e 2 dell'art. 11 del secondo citato decreto consentono ai soggetti che ne facciano richiesta, e che risultassero iscritti ai rispettivi ruoli alla data del 12 maggio 2012, ed inattivi a detta data, di transitare nell'apposita sezione del Repertorio delle notizie economiche ed amministrative sempre entro il 12 maggio 2013;

Tenuto conto della coincidenza di detti adempimenti con altre incombenze a carico delle imprese nel medesimo periodo;

Ritenuto pertanto opportuno posticipare tali date al 30 settembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

Proroga dei termini

1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 26 ottobre 2011, recante «Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59», sono definitivamente fissati al 30 settembre 2013.

2. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 26 ottobre 2011, recante «Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59» sono definitivamente fissati al 30 settembre 2013.

3. Il termine di cui al primo comma dell'art. 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 26 ottobre 2011, recante «Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478 in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59» è definitivamente fissato al 30 settembre 2013.

4. Il termine di cui al primo comma dell'art. 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 26 ottobre 2011, recante «Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di spedizioniere disciplinata dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59» è definitivamente fissato al 30 settembre 2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2013

Il Ministro: PASSERA

13A03976

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 21 dicembre 2012.

Ripartizione del fondo per le infrastrutture portuali. (Delibera n. 139/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 5, comma 9, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che definisce le opere di grande infrastrutturazione portuale e dispone che i relativi progetti siano approvati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che, all'art. 11, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria per il 2007), che autorizza il contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001, e successive modificazioni, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili;

Visto l'art. 5, comma 7-*duodecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come modificata dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 216/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2012, che,

al fine di fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali, con riguardo anche all'attività prevalente di transhipment, in via sperimentale, per gli anni 2010, 2011 e 2012, consente alle Autorità portuali, nell'ambito della loro autonomia di bilancio e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di stabilire variazioni in aumento, fino ad un tetto massimo pari al doppio, della misura delle tasse di ancoraggio e portuali, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime;

Visto l'art. 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 e s.m.i., che:

ha istituito il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale;

ha previsto che il Fondo sia ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti, nonché previo parere di questo Comitato;

ha previsto che al medesimo Fondo sia trasferito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse destinate all'ammortamento del finanziamento statale previsto per l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma», revocato ai sensi del comma 7 del medesimo art. 4, ancora disponibili, da utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorità portuali che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti ottenuti fino a tale data;

ha previsto che le predette risorse debbano essere destinate a progetti, già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto l'art. 2, comma 2-*novies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che prevede la revoca di fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione, e indica le seguenti finalità cui deve essere destinata quota parte dei suddetti finanziamenti revocati:

alle Autorità portuali che hanno attivato investimenti con contratti già sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010;

alle Autorità i cui porti sono interessati da prevalente attività di transhipment al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni del citato art. 5, comma 7-*duodecies*, del decreto-legge n. 194/2009;

alle Autorità portuali che presentano progetti cantierabili;

Visto l'art. 21 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), che ha previsto che, per il solo anno 2012, possa essere disposto, per le finalità di cui all'art. 2, comma 2-*novies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, a integrazione delle risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti, l'utilizzo delle risorse del «Fondo per le infrastrutture portuali»;

Visto l'art. 15, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede la revoca dei finanziamenti imputati ad opere portuali i cui bandi di gara non siano stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto stesso e che destina le relative risorse alle finalità stabilite dal citato art. 2, comma 2-*novies*, del decreto-legge 225/2010, con priorità alle Autorità portuali che hanno attivato investimenti con contratti già sottoscritti, nonché per gli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici con uso di container.

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che, all'art. 11, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24, (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera n. 136, adottata nell'odierna seduta di questo Comitato e in corso di formalizzazione, con la quale questo Comitato ha espresso parere sul X Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza 2012;

Vista le note 17 dicembre 2012, n. 44730 e n. 44753, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria e fornito chiarimenti relativi alla ripartizione del suddetto «Fondo per le infrastrutture portuali» di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 e s.m.i.;

Vista la nota 27 novembre 2012, n. 41939, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato del predetto riparto;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 21 dicembre 2012, n. 5314, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia delle finanze;

Prende atto

dello schema di decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse del «Fondo per le infrastrutture portuali», nonché della relazione istruttoria e successivi chiarimenti e integrazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare:

che il decreto interministeriale 30 settembre 2011, n. 76827, del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasferito al suddetto «Fondo per le infrastrutture portuali», sul capitolo n. 7258 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'importo di euro 45.553.970,65, per l'anno 2012, nonché l'importo annuo di euro 3.676.118,84 per le annualità dal 2012 al 2021, per un totale di euro 82.315.159,05;

che il decreto ministeriale n. 152T/2007, attuativo dell'art. 1, comma 991, della citata legge n. 296/2006, assegna un finanziamento di 125 milioni di euro all'Autorità portuale di Savona per la realizzazione del terminal contenitori di Vado Ligure – Piastra multifunzionale;

che il decreto interministeriale 13 ottobre 2011, n. 357, applicativo del citato art. 2, comma 2-*novies*, del decreto-legge n. 225/2010, a seguito della ricognizione delle risorse revocate ai sensi del predetto comma, assegna circa 69 milioni di euro all'Autorità portuale di Savona per il cofinanziamento del progetto di realizzazione del terminal contenitori di Vado Ligure, 12,4 milioni di euro complessivi alle Autorità portuali di Cagliari, Gioia Tauro e Taranto, per garantire l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 7-*duodecies* del decreto-legge n. 194/2009, e 50 milioni di euro all'Autorità portuale di Genova per il cofinanziamento del progetto di banchinamento e riempimento dello specchio acqueo a levante del portile Delta del porto petroli di Multedo;

che il progetto relativo al riempimento a mare in area demaniale marittima nell'area di Genova Sestri Ponente finalizzata a consentire la realizzazione di un impianto industriale per la cantieristica, detto «Ribaltamento a Mare» è compreso nell'Accordo di Programma stipulato in data 28 luglio 2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Autorità portuale di Genova, e ha per oggetto la realizzazione di un riempimento di circa 71.000 metri quadrati di specchio acqueo con un costo preventivato dell'intervento di circa 75 milioni di euro; il progetto costituisce uno degli interventi fondamentali per raggiungere lo scopo del mantenimento e dello sviluppo dell'attività cantieristica genovese e dà un rilevante contributo al completamento del «Terzo Valico dei Giovi», progetto infrastrutturale di rilevanza nazionale ed europea, e alla soluzione del problema dei dragaggi relativo al porto di Genova;

che l'opera relativa alla realizzazione di una Piastra Multifunzionale nel bacino di Vado Ligure, avente un costo complessivo stimato in 450 milioni di euro di cui 300 milioni di euro a carico delle risorse pubbliche, ha carattere di grande infrastrutturazione portuale, come definita dall'art. 5, comma 9, della legge n. 84/1994, ha già ottenuto l'approvazione del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici, una favorevole Valutazione di Impatto Ambientale ed è tra le opere previste dal Piano Triennale delle Opere dell'Autorità Portuale di Savona;

che per il finanziamento della predetta opera, 81 milioni di euro sono a carico delle revoche previste dall'art. 15 del citato decreto-legge n. 83/2012, 125 milioni di euro a carico delle risorse di cui all'art. 1, comma 991, della citata legge n. 296/2006, 69 milioni di euro a carico delle risorse revocate di cui all'art. 2, comma 2-*novies*, del decreto-legge n. 225/2010 e 25 milioni di euro a carico del citato «Fondo per le infrastrutture portuali»;

che nel porto di Gaeta è prevista la realizzazione di una nuova infrastruttura a mare, del costo di circa 33 milioni di euro, per la protezione della banchina Cicconardi, allo scopo di assicurare condizioni di accosto e di manovra anche in condizioni meteomarine avverse. Tale infrastruttura consentirà l'ormeggio di due navi da crociera, due Ro-Ro e la delocalizzazione delle attività dell'Ente nazionale idrocarburi (Eni) dall'esistente pontile petroli. Attraverso l'approfondimento a -14 metri del fondale, sarà possibile destinare all'approvvigionamento energetico unità navali di stazza superiore a quelle attuali, assicurando una maggiore economicità dei costi di trasporto. Per quanto riguarda i traghetti Ro-Ro e le unità commerciali, le banchine Cicconardi e Salvo D'Acquisto, unitamente al nuovo molo, garantiranno la presenza contemporanea di più unità navali. La realizzazione dei piazzali a copertura della vasca di colmata, e il nuovo svincolo di accesso al porto, consentiranno infine spazi più adeguati alla movimentazione di merci e passeggeri;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti precisa che in data 27 marzo 2003 la circoscrizione dell'Autorità Portuale di Civitavecchia è stata estesa al porto commerciale di Gaeta, consentendo di dare struttura a un network dei porti del Lazio finalizzato a valorizzare le potenzialità operative delle infrastrutture esistenti e di quelle in via di realizzazione e composto da tre impianti complementari: il porto di Civitavecchia, che si caratterizza come scalo multipurpose, crocieristico, passeggeri, container / merci, peschereccio; il porto di Fiumicino, che svolgerà un ruolo di scalo crocieristico/passeggeri e peschereccio; il porto di Gaeta, che si caratterizza come scalo merci e in prospettiva come scalo multipurpose;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puntualizza inoltre che il sistema di porti che fa capo all'Autorità portuale di Civitavecchia fa parte delle Reti TEN-

T, come comprehensive network, e compare alla voce «HUB Portuali» nel X Allegato Infrastrutture alla Decisione di Finanza Pubblica 2012, su cui questo Comitato ha espresso parere favorevole nella seduta odierna;

che lo schema di decreto in esame prevede la seguente ripartizione del «Fondo per le infrastrutture portuali»:

20 milioni di euro all'Autorità portuale di Genova per la realizzazione degli interventi destinati alla riorganizzazione, ampliamento e ottimizzazione delle potenzialità delle infrastrutture portuali e della funzionalità dell'area di Sestri Ponente del porto di Genova;

25 milioni di euro all'Autorità portuale di Savona per il completamento del finanziamento relativo alla realizzazione del terminal contenitori di Vado Ligure (Piastra multifunzionale);

nove annualità dell'importo di 3.676.118 euro ciascuna per gli anni dal 2013 al 2021, per complessivi 33.085.062 euro, all'Autorità portuale di Civitavecchia per il completamento delle opere del porto commerciale di Gaeta;

3.311.044 euro e 919.044 euro, di cui al citato art. 2, comma 2-*novies* del decreto-legge n. 225/2010 e s.m.i., rispettivamente all'Autorità portuale di Gioia Tauro e all'Autorità portuale di Cagliari, per le finalità di cui al citato art. 5, comma 7-*duodecies* del decreto-legge n. 194/2009 e s.m.i.;

per un totale complessivo di euro 82.315.150;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica che, come previsto dal citato art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 40/2010 e s.m.i., lo schema di decreto con cui è stata definita la ripartizione prevede l'acquisizione della sola intesa delle singole regioni interessate, in quanto il decreto medesimo non dà corso a un «programma nazionale di riparto» con connotazioni generali e complessive, ma a «finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti»;

Esprime parere favorevole

sullo schema di decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di riparto delle risorse del «Fondo per le infrastrutture portuali», nella stesura esaminata nell'odierna seduta.

I finanziamenti previsti nel piano di riparto sono subordinati alla trasmissione al Comitato da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera, dei progetti approvati immediatamente cantierabili e dell'intesa delle Regioni interessate dalla ripartizione in esame.

Impegna

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a fare in modo che future assegnazioni a carico del citato «Fondo per le infrastrutture portuali» a favore delle Autorità portuali avvengano nell'ambito di un programma pluriennale caratterizzato dalla rilevanza strategica degli interventi.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 292

13A03994

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 9 maggio 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, previo deposito di certificati comprovanti iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogato l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante per effetto delle successive modifiche e intergrazioni? »

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Comitato Promotore Iniziative popolari referendarie e legislative – Via di Torre Argentina n. 76 – 00186 Roma, Tel. 06.68803791. www.radicali.it ; www.lisostengo.it.

13A04136

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 10 aprile 2013 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al signor Carlo Andrea Dall'Ava, console onorario della Federazione Russa in Udine.

13A03978

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 aprile 2013.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2990
Yen	128,56
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,909
Corona danese	7,4541
Lira Sterlina	0,85165
Fiorino ungherese	299,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7005
Zloty polacco	4,1342
Nuovo leu romeno	4,3498
Corona svedese	8,5926
Franco svizzero	1,2219
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6775
Kuna croata	7,6055
Rublo russo	41,2270
Lira turca	2,3478
Dollaro australiano	1,2676
Real brasiliano	2,6266
Dollaro canadese	1,3350
Yuan cinese	8,0267
Dollaro di Hong Kong	10,0860
Rupia indonesiana	12632,50
Shekel israeliano	4,7085
Rupia indiana	70,6070
Won sudcoreano	1453,84
Peso messicano	15,9641
Ringgit malese	3,9718
Dollaro neozelandese	1,5472
Peso filippino	53,633
Dollaro di Singapore	1,6113
Baht tailandese	37,450
Rand sudafricano	12,0034

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A04004

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 aprile 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,306
Yen	129,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,909
Corona danese	7,4553
Lira Sterlina	0,85250
Fiorino ungherese	299,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7001
Zloty polacco	4,1367
Nuovo leu romeno	4,3495
Corona svedese	8,5885
Franco svizzero	1,2302
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6780
Kuna croata	7,6065
Rublo russo	40,9583
Lira turca	2,3476
Dollaro australiano	1,2659
Real brasiliano	2,6318
Dollaro canadese	1,3345
Yuan cinese	8,0352
Dollaro di Hong Kong	10,0980
Rupia indonesiana	12637,76
Shekel israeliano	4,7068
Rupia indiana	70,5190
Won sudcoreano	1453,80
Peso messicano	15,9395
Ringgit malese	3,9644
Dollaro neozelandese	1,5366
Peso filippino	53,657
Dollaro di Singapore	1,6147
Baht tailandese	37,626
Rand sudafricano	11,9395

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A04005

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 aprile 2013.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3080
Yen	129,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,899
Corona danese	7,4559
Lira Sterlina	0,84580
Fiorino ungherese	301,24
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7000
Zloty polacco	4,1467
Nuovo leu romeno	4,3493
Corona svedese	8,5961
Franco svizzero	1,2334
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6535
Kuna croata	7,6070
Rublo russo	40,7829
Lira turca	2,3540
Dollaro australiano	1,2669
Real brasiliano	2,6266
Dollaro canadese	1,3374
Yuan cinese	8,0650
Dollaro di Hong Kong	10,1549
Rupia indonesiana	12709,69
Shekel israeliano	4,7165
Rupia indiana	70,7960
Won sudcoreano	1452,92
Peso messicano	15,8922
Ringgit malese	3,9728
Dollaro neozelandese	1,5299
Peso filippino	53,916
Dollaro di Singapore	1,6188
Baht tailandese	38,076
Rand sudafricano	11,8804

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A04006

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 aprile 2013.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2999
Yen	128,13
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,744
Corona danese	7,4559
Lira Sterlina	0,84000
Fiorino ungherese	301,57
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6999
Zloty polacco	4,1590
Nuovo leu romeno	4,3397
Corona svedese	8,5579
Franco svizzero	1,2273
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6215
Kuna croata	7,5985
Rublo russo	40,7105
Lira turca	2,3420
Dollaro australiano	1,2651
Real brasiliano	2,6005
Dollaro canadese	1,3256
Yuan cinese	8,0139
Dollaro di Hong Kong	10,0922
Rupia indonesiana	12635,02
Shekel israeliano	4,6866
Rupia indiana	70,6170
Won sudcoreano	1445,38
Peso messicano	15,8523
Ringgit malese	3,9444
Dollaro neozelandese	1,5277
Peso filippino	53,612
Dollaro di Singapore	1,6099
Baht tailandese	38,087
Rand sudafricano	11,8612

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A04007

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 aprile 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3113
Yen	128,27
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,697
Corona danese	7,4564
Lira Sterlina	0,84400
Fiorino ungherese	298,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7000
Zloty polacco	4,1309
Nuovo leu romeno	4,3225
Corona svedese	8,5503
Franco svizzero	1,2279
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6090
Kuna croata	7,5970
Rublo russo	40,5915
Lira turca	2,3521
Dollaro australiano	1,2671
Real brasiliano	2,6112
Dollaro canadese	1,3293
Yuan cinese	8,0842
Dollaro di Hong Kong	10,1777
Rupia indonesiana	12743,73
Shekel israeliano	4,7076
Rupia indiana	71,0370
Won sudcoreano	1450,39
Peso messicano	15,8514
Ringgit malese	3,9766
Dollaro neozelandese	1,5322
Peso filippino	53,950
Dollaro di Singapore	1,6176
Baht tailandese	38,382
Rand sudafricano	11,7470

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A04079

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 aprile 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3072
Yen	127,35
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,799
Corona danese	7,4560
Lira Sterlina	0,84430
Fiorino ungherese	300,12
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7000
Zloty polacco	4,1504
Nuovo leu romeno	4,3264
Corona svedese	8,5420
Franco svizzero	1,2238
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6075
Kuna croata	7,5905
Rublo russo	40,6914
Lira turca	2,3520
Dollaro australiano	1,2649
Real brasiliano	2,6236
Dollaro canadese	1,3213
Yuan cinese	8,0597
Dollaro di Hong Kong	10,1452
Rupia indonesiana	12705,30
Shekel israeliano	4,6973
Rupia indiana	70,2750
Won sudcoreano	1440,41
Peso messicano	15,9408
Ringgit malese	3,9764
Dollaro neozelandese	1,5272
Peso filippino	53,797
Dollaro di Singapore	1,6128
Baht tailandese	38,301
Rand sudafricano	11,8045

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A04080

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 maggio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3191
Yen	129,04
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,650
Corona danese	7,4559
Lira Sterlina	0,84660
Fiorino ungherese	297,08
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7001
Zloty polacco	4,1465
Nuovo leu romeno	4,3215
Corona svedese	8,5503
Franco svizzero	1,2244
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5865
Kuna croata	7,5822
Rublo russo	41,2009
Lira turca	2,3633
Dollaro australiano	1,2871
Real brasiliano	2,6426
Dollaro canadese	1,3285
Yuan cinese	8,1204
Dollaro di Hong Kong	10,2357
Rupia indonesiana	12844,32
Shekel israeliano	4,7050
Rupia indiana	70,9210
Won sudcoreano	1452,85
Peso messicano	16,0529
Ringgit malese	4,0238
Dollaro neozelandese	1,5540
Peso filippino	53,940
Dollaro di Singapore	1,6270
Baht tailandese	38,821
Rand sudafricano	11,8585

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A04081

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 maggio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3114
Yen	128,60
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,640
Corona danese	7,4533
Lira Sterlina	0,84310
Fiorino ungherese	296,12
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6999
Zloty polacco	4,1407
Nuovo leu romeno	4,3031
Corona svedese	8,5307
Franco svizzero	1,2235
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6075
Kuna croata	7,5827
Rublo russo	40,8208
Lira turca	2,3543
Dollaro australiano	1,2780
Real brasiliano	2,6334
Dollaro canadese	1,3263
Yuan cinese	8,0725
Dollaro di Hong Kong	10,1754
Rupia indonesiana	12774,64
Shekel israeliano	4,6652
Rupia indiana	70,7170
Won sudcoreano	1437,83
Peso messicano	15,9604
Ringgit malese	3,9790
Dollaro neozelandese	1,5391
Peso filippino	53,564
Dollaro di Singapore	1,6173
Baht tailandese	38,791
Rand sudafricano	11,7437

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A04082

MINISTERO DELLA SALUTE

Rinnovo ed estensione dell'autorizzazione all'organismo Cermet Cons. a r.l., in Cadriano-Granarolo Emilia, al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici.

Con decreto dirigenziale del Ministero della salute di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, datato 12 febbraio 2013, l'organismo notificato Cermet Cons. a r.l., con sede legale in Cadriano-Granarolo Emilia (BO) via Cadriano 23, è stato autorizzato all'attività di certificazione, di cui alla direttiva 93/42/CEE, per le seguenti tipologie di dispositivi medici:

DISPOSITIVI MEDICI NON ATTIVI

Dispositivi medici non attivi, non impiantabili, in generale:

a) dispositivi non attivi per anestesia, emergenza e terapia intensiva;

b) dispositivi non attivi per iniezione, infusione, trasfusione e dialisi;

c) dispositivi medici non attivi con funzione di misura;

d) dispositivi non attivi per oftalmologia;

e) strumenti non attivi;

f) dispositivi medici per la contraccezione;

g) dispositivi medici non attivi per disinfettare, pulire e sciacquare.

Impianti non attivi:

h) impianti ortopedici non attivi;

i) impianti funzionali non attivi;

j) impianti per tessuti molli non attivi.

Dispositivi per la cura delle ferite:

m) bende e medicazioni per ferite;

n) materiali per sutura e clamps;

o) altri dispositivi medici per la cura delle ferite.

Dispositivi dentali non attivi ed accessori:

p) strumenti e attrezzature dentali non attivi;

q) materiali dentali;

r) impianti dentali.

DISPOSITIVI MEDICI ATTIVI (NON IMPIANTABILI)

Dispositivi medici attivi in generale:

s) dispositivi per circolazione extra-corporea, infusione ed emoferesi;

t) dispositivi per apparato respiratorio, dispositivi per ossigenoterapia, dispositivi per anestesia per inalazione;

u) dispositivi per stimolazione o inibizione;

v) dispositivi attivi chirurgici;

w) dispositivi attivi per oftalmologia;

x) dispositivi attivi dentali;

y) dispositivi attivi per la disinfezione e la sterilizzazione;

z) dispositivi attivi per riabilitazione e protesi attive;

aa) dispositivi attivi per posizionamento e trasporto del paziente;

bb) software.

Dispositivi per immagini:

cc) Dispositivi per immagini che utilizzano radiazioni non ionizzanti (ad esclusione dei dispositivi per risonanza magnetica).

Dispositivi per il monitoraggio:

dd) dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici non vitali;

ee) dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici vitali.

Dispositivi per radioterapia e termoterapia:

ff) dispositivi per ipertermia/ipotermia;

gg) dispositivi per terapia (extracorporea) ad onde d'urto (litotrissia).

PARTICOLARI DISPOSITIVI MEDICI ATTIVI E NON ATTIVI

hh) dispositivi medici con riferimento alla direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 10);

ii) dispositivi medici in confezione sterile.

1. È escluso il rilascio di certificazione CE per dispositivi medici di classe III, ad eccezione delle protesi d'anca, di spalla e di ginocchio e dei dispositivi invasivi di tipo chirurgico ad uso temporaneo destinati specificamente ad essere utilizzati in contatto diretto con il sistema nervoso centrale.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.salute.gov.it alla sezione "Dispositivi medici – conformità CE – organismi notificati".

13A03975

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei paesi di origine dei cittadini extracomunitari.

Il decreto recante il titolo «Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei paesi di origine dei cittadini extracomunitari» del 29 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 39, del 15 febbraio 2013, è stato registrato dalla Corte dei Conti l'8 aprile 2013, registro n. 4 foglio n. 170.

13A04003

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-108) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
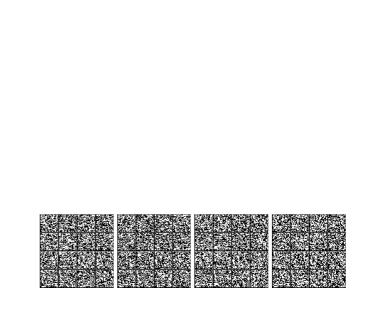
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.